

Alessandro Barbero
Liberti, raccomandati, vassalli. Le clientele nell'età di Carlo Magno

[A stampa in "Storica", XIV (1999), pp. 7-60 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

1. Premessa

In altri tempi il vassallaggio era considerato un aspetto importante, quando non decisivo, dell'età di Carlo Magno. La prima Settimana del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, tenuta a Spoleto nel 1953 e dedicata a *I problemi della civiltà carolingia*, s'era aperta con un'amplissima relazione di François-Louis Ganshof sull'origine dei rapporti feudo-vassallatici nella monarchia franca; seguivano Claudio Sánchez-Albornoz, sul feudalesimo carolingio in Spagna, e Pier Silverio Leicht sul feudo in Italia. Queste tre lezioni, affidate ad alcuni fra i più prestigiosi medievisti viventi, e la successiva discussione occupavano interamente le prime due giornate della Settimana, e riempiono quasi metà del volume degli Atti¹.

Questa preponderanza del tema feudale nella valutazione dell'età carolingia sopravvive, oggi, soltanto nei manuali scolastici; nella ricerca prevalgono invece l'imbarazzo e il silenzio. Già nel 1979 la ventisettesima Settimana spoletina, dal titolo ambizioso *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, non prevedeva alcuna lezione dedicata al feudalesimo, né mai menzionava vassallaggio e beneficio nei titoli delle relazioni; quel ch'è ancora più stupefacente, neppure un anno fa la quarantasettesima Settimana, espressamente dedicata a *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo*, si apriva, dopo la prolusione a carattere generale di Chris Wickham, con la lezione di Michel Bur sul feudalesimo nel regno dei Franchi Occidentali, e quella, speculare, di H.-W. Goetz sul regno dei Franchi Orientali. In altre parole, la ricognizione prendeva le mosse dalla fine dell'età carolingia, per poi procedere rapidamente al X e XI secolo, che occupavano la grande maggioranza degli interventi; come se il periodo da Carlo Martello a Ludovico il Pio fosse considerato irrilevante per un'analisi del feudalesimo.

All'origine d'un tale disagio c'è, naturalmente, l'impossibilità di accontentarsi, oggi, delle grandi sintesi d'impianto descrittivo e giuridico, dovute al Mitteis e soprattutto al Ganshof, che hanno dominato la scena per mezzo secolo, ma che appaiono sempre più come il prodotto di una stagione storiografica ormai molto lontana, senza che sia facile pensare di sostituirle². Ma c'è anche la difficoltà di utilizzare appieno per l'analisi del momento carolingio altre e ancor più fortunate sintesi, come quelle di Marc Bloch e poi di Robert Boutruche, che da quell'età prendono soltanto le mosse: per descrivere, non senza un sospetto di finalismo, un vassallaggio progressivamente emergente da una gamma assai più ampia e indistinta di relazioni clientelari, fino a raggiungere una sua forma compiuta, o classica, nei secoli seguenti³.

E' indicativo di questa difficoltà il fatto che il libro più discusso dell'ultimo decennio, sul tema del feudalesimo, sia stato quello radicalmente revisionista di Susan Reynolds: che pur introducendo nel dibattito una robusta dose di buon senso anglosassone s'ispira a un negazionismo spinto all'eccesso, finendo per confondere le acque più che per chiarirle⁴. Non per nulla il punto di

Le *Leges* sono citate secondo le rispettive edizioni in MGH, *Legum Sectio I, Leges Nationum Germanicarum*, tranne la legge longobarda, citata nell'edizione a cura di C. Azzara – S. Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, Milano 1992. L'abbreviazione CRF indica i capitolari raccolti a cura di A. Boretius, in MGH, *Capitularia regum Francorum*, I, Hannover 1883.

¹ *I problemi della civiltà carolingia*, I Settimana del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1954.

² Cfr. H. Mitteis, *Lehnrecht und Staatsgewalt*, Weimar 1933; F.-L. Ganshof, *L'origine des rapports féodo-vassaliques. Les rapports féodo-vassaliques dans la monarchie franque au Nord des Alpes à l'époque carolingienne*, in *I problemi della civiltà carolingia* cit., pp. 27-69; Id., *Qu'est-ce que la féodalité?*, Paris 1957³. Scarsa eco, almeno fuori della Germania, ha avuto la pubblicazione postuma di W. Kienast, *Die fränkische Vasallität. Von den Hausmeiern bis zu Ludwig den Kind und Karl dem Einfältigen*, Frankfurt 1990.

³ M. Bloch, *La società feudale*, Torino 1949; R. Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, Bologna 1971; le edizioni originali sono rispettivamente del 1939-40 e del 1959.

⁴ S. Reynolds, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford 1994.

partenza scelto da Bloch e Boutruche, e cioè la natura fondamentale clientelare del vassallaggio, è sostanzialmente ignorato nel libro di Reynolds, che s'intitola bensì *Fiefs and Vassals*, ma di fatto rivolge la sua analisi assai più ai primi che ai secondi: "ideas and norms about property" sono il suo vero argomento, e in questa prospettiva è facile dimostrare che l'impatto del feudalesimo è stato spesso sopravvalutato (anche se non tanto quanto ritiene l'autrice).

Quel che qui si vuole invece riproporre è che il punto di partenza più naturale per comprendere la rilevanza dei rapporti vassallatici nella società carolingia non sia il loro aspetto economico, ma piuttosto quello clientelare. Se vogliamo capire perché questa faccenda diventò così importante per la gente del tempo, occorre partire dalle relazioni di patronato, dalle raccomandazioni e dalle clientele che pervadevano universalmente la società: groviglio multiforme nel cui quadro compare e s'afferma quella forma specifica di subordinazione che è il vassallaggio, e di cui l'instaurarsi di particolari rapporti economici, nella fattispecie il beneficio, è soltanto un aspetto collaterale. Ma ciò non significa, si badi, riprendere l'esame delle diverse relazioni clientelari preesistenti al vassallaggio, per mostrare come quest'ultimo se ne sia progressivamente svincolato: quest'operazione è stata già compiuta, appunto, da Bloch e da Boutruche. L'intento è invece di mostrare come nella società carolingia, analizzata in sé e per sé, senza alcun riferimento a sviluppi posteriori, la posizione dei vassalli e la stessa rilevanza di questo tipo di vincolo possano essere valutate solo nel parallelo con altre, e non meno diffuse forme di dipendenza clientelare⁵.

2. Una società vischiosa

La società carolingia ci appare come una società intrinsecamente vischiosa; dove cioè la dipendenza da un padrone o da un patrono è situazione diffusissima, in forme peraltro anche molto diverse, e anzi è certamente molto più diffusa che non la piena indipendenza giuridica. Si pensi soltanto che fra i contadini, che costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione, una percentuale nient'affatto secondaria è costituita da schiavi, che dunque sono proprietà privata d'un padrone e possono essere venduti o donati con la terra che coltivano. Certo, fin dalla tarda Antichità questi schiavi, in gran parte accasati su poderi, e appartenenti come tutti alla comunità cristiana, sono meno rigorosamente separati dagli uomini liberi di quanto non avvenisse nel periodo classico, tanto che secondo qualcuno non ha più molto senso continuare a chiamarli schiavi; ma al di là della terminologia, quel che conta è l'esistenza di un gran numero di contadini che pur vivendo più o meno come tutti gli altri debbono obbedienza assoluta a un padrone⁶.

Sostanzialmente analoga a quella degli schiavi accasati è la condizione dei coloni, che le leggi del Tardo Impero vincolavano ereditariamente alla terra, e che anche attraverso gli sconvolgimenti provocati dall'insediamento delle popolazioni germaniche in Occidente hanno un po' ovunque mantenuto questo vincolo, almeno sulle terre del fisco e della Chiesa. Fin dal tempo di Gregorio Magno, la distinzione fra schiavi e coloni era così labile che il termine *mancipia* poteva applicarsi ad entrambi, e al tempo di Carlo Magno era pressoché scomparsa, come dimostra un celebre,

⁵ Questa impostazione caratterizzava già, in parte, il fondamentale lavoro di Fustel de Coulanges, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, V: *Les origines du système féodal. Le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovingienne*, Paris 1890, che la storiografia successiva ha troppo poco tenuto presente (salvo riscoprirlo, in forma distorta, come nune tutelare d'una continuità a tutti i costi fra Tarda Antichità e Alto Medioevo: cfr., per non fare che un esempio, E. Magnou-Nortier, *Foi et fidélité. Recherches sur l'évolution des liens personnels chez les Francs du VIIe au IXe siècle*, Toulouse 1976). Per un approccio non dissimile da quello che qui si propone, fondato sul riconoscimento "di un'analogia fra tutti i tipi di legami tra liberi", compresi i liberti, cfr. S. Gasparri, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, in "Rivista Storica Italiana", 98 (1986), pp. 664-726 (la cit. a p. 668).

⁶ La storiografia sulla schiavitù e la sua evoluzione nel servaggio è così ampia che non è pensabile darne conto in questa sede. I saggi di M. Bloch, *La servitù nella società medievale*, Firenze 1975 (ed. or. *Mélanges historiques*, Paris 1963) rimangono insostituibili. Un buon punto di partenza per chi voglia informarsi dell'evoluzione successiva della ricerca è la messa a punto di F. Panero, *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999. Fondamentale è però anche il confronto con le posizioni più aggiornate degli antichisti, per cui cfr. D. Vera, *Le forme del lavoro rurale: aspetti della trasformazione dell'Europa rurale fra tarda antichità e alto medioevo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*, XLV Settimana del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1998, pp. 293-338.

seppur frettoloso, responso dell'imperatore: a un messo dominico che gli chiedeva come regolarsi per stabilire l'appartenenza della prole, nel caso d'un matrimonio fra una colona e uno schiavo, Carlo rispose di tagliar corto e regolarsi come se si fosse trattato d'un matrimonio tra schiavi, "quia non est amplius nisi liber et servus"⁷.

Eguualmente vincolati sono i contadini, sempre più numerosi, che pur personalmente liberi non possiedono però terra propria, e prendono in affitto quella d'un latifondista, magari lavorando gomito a gomito con i suoi schiavi. Innumerevoli processi dimostrano che questi rustici erano bensì consapevoli della propria libertà personale, e non intendevano lasciarsi confondere con quegli schiavi da cui il padrone esigeva prestazioni e pagamenti arbitrari: pur se erano tenuti ad opere e versamenti, insistevano, ciò non dipendeva da una soggezione personale, ma era solo una forma d'affitto per le terre che coltivavano ("absit quod de personas suas, nisi de ipsas res ubi resedebant"). Ma il fatto stesso che i padroni, invece, tendessero a ignorare la distinzione, e a imporre a tutti con la prepotenza gli stessi obblighi dimostra quanto pesante fosse di fatto la soggezione dei coltivatori dipendenti nei confronti dei loro datori di lavoro⁸.

Né andrà dimenticato che molti di quei dipendenti erano bensì formalmente liberi, ma non d'una libertà originaria e incondizionata. Nei regni romano-barbarici si ebbe sempre un vigoroso movimento di affrancamento di schiavi, per motivazioni soprattutto religiose, che col succedersi delle generazioni deve aver contribuito non poco ad assottigliare il numero dei dipendenti rimasti in schiavitù; ma solo raramente quegli affrancamenti erano incondizionati, e facevano del destinatario un uomo completamente libero⁹. Le procedure più correnti obbligavano comunque il liberto a forme di dipendenza e ossequio verso l'antico padrone, divenuto ora tecnicamente patrono; che condizioni del genere non fossero affatto rare, ma al contrario diffusissime, è confermato dal largo spazio che tutte le *Leges* germaniche dedicano alla condizione di questi semiliberi, come un po' infelicitamente li chiamano gli storici¹⁰.

C'era poi la sfera, amplissima, di coloro che si raccomandavano a un patrono, assumendo volontariamente nei suoi confronti un obbligo di servizio e di ossequio non troppo diverso da quello cui erano tenuti, per nascita, i liberti. Il vincolo giuridico istituito dalla *commendatio* era sufficientemente ampio da poter essere utilizzato in situazioni sociali molto dissimili, quale quella d'un abate che poneva sé e i propri monaci sotto la protezione del re, oppure, all'estremo opposto, d'un contadino che confermava in tal modo la propria sottomissione al padrone per cui lavorava. Non è facile capire esattamente quando il vassallaggio, che all'inizio costituiva soltanto una fra le varianti possibili della raccomandazione, ne sia diventata la forma più corrente e alla fine, in pratica, l'unica; già all'inizio del regno di Ludovico il Pio doveva essere così per i laici liberi e d'una certa agiatezza, se nell'815 l'imperatore, dopo aver confermato agli immigrati spagnoli insediati da tempo in Settomania il diritto a vivere "sicut caeteri liberi homines", senza altri oneri se non quelli

⁷ CRF, 58, § 1. Sul colonato tardoantico cfr. da ultimo l'intervento appena citato del Vera. Per l'assimilazione di schiavi e coloni nel VI secolo cfr. W. Goffart, *From Roman Taxation to Medieval Seigneurie*, in "Speculum", 47 (1972), pp. 182-4.

⁸Per un esempio di processo di questa natura cfr. il placito trentino dell'845 analizzato da A. Castagnetti, *'Teutisci' nella 'Langobardia' carolingia*, Verona 1995; la cit. a p. 27. Altri esempi in B. Andreolli – M. Montanari, *L'azienda curtense in Italia*, Bologna 1983, pp. 99-114, e L. Feller, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIe siècle*, Rome 1998, pp. 540-6.

⁹ La sintesi più importante è ancora M. Bloch, *Come e perché finì la schiavitù antica*, in Id., *La servitù nella società medievale*, cit., pp. 100-114; Id., *I colliberti. Studio sulla formazione della classe servile*, ivi, pp. 396-407. Per la discussione sulla *Freilassung* nella storiografia tedesca, cfr. il bilancio di J. Schmitt, *Untersuchungen zu den Liberi Homines der Karolingerzeit*, Frankfurt-Bern 1977, pp. 160-167.

¹⁰ Infelicitamente, perché l'esistenza di semiliberi finisce per apparire una peculiarità, vagamente arcana, delle popolazioni germaniche, anziché un'ovvia conseguenza degli affrancamenti condizionati; non è ben chiaro perché si sia preferito creare quest'espressione anziché ricorrere a quella più corrente, e perfettamente adeguata, di liberti. Cfr. del resto già la denuncia di M. Bloch, *I colliberti* cit., p. 329: "guardiamoci dal concetto di semi-liberi, artificialmente forgiato da alcuni storici tedeschi" (e ancora ivi, p. 432 n.: "posso ancora una volta protestare contro il termine 'semilibertà'? Quali testi medievali lo usano?").

pubblici, precisa che con ciò non s'intende proibire loro "ut se in vassaticum comitibus nostris more solito commendent"¹¹.

Una società vischiosa, dunque, in cui la maggioranza degli uomini sono stabilmente vincolati ad altri: lo stesso Carlo Magno, nell'occasione in cui si è forse più sforzato di riflettere sulla composizione dell'umanità da lui governata, e di rappresentarla analiticamente, ha dovuto prenderne atto. Siamo nel 793, e il re sta organizzando il giuramento collettivo di fedeltà che tutti i sudditi dovranno prestargli, per rafforzare il suo potere scosso, in qualche misura, dalle congiure degli ultimi anni¹². Ai messi viene ordinato di far giurare innanzitutto i detentori di uffici pubblici, ecclesiastici e laici, compresi i "bassis regalibus", e in generale monaci e preti; poi si passa, ed è quel che più ci interessa, alla "cuncta generalitas populi". Dovranno giurare, stabilisce Carlo Magno, tutti gli uomini validi maggiori di dodici anni, "sive pagenses, sive episcoporum et abbatissuarum vel comitum homines, et reliquorum homines, fiscilini quoque et coloni et ecclesiasticis adque servi, qui honorati beneficia et ministeria tenent".

Fra tutte le categorie così elencate soltanto i *pagenses* godono d'una piena indipendenza giuridica: il termine designa infatti gli uomini liberi e agiati che in ogni *pagus* sono tenuti a sopportare il carico fiscale e a collaborare col conte nell'amministrazione della giustizia¹³. Vengono poi tutti quei liberi che dipendono da vescovi, abati e conti, e anche da privati ("reliquorum homines"): vassalli, s'interpreta tradizionalmente, ma come vedremo è più prudente accontentarsi d'una definizione più ampia e generica, e identificarli con i raccomandati¹⁴. Seguono poi, insieme ai coloni, i *fiscalini* e gli *ecclesiastici*: categorie di dipendenti al tempo stesso asserviti e privilegiati, in cui tendono a confondersi gli schiavi e i liberti del fisco e della Chiesa. Resta la moltitudine dei contadini dipendenti da padroni privati, e a costoro, in linea di massima, il re non crede di dover richiedere un giuramento; ma con un'eccezione dettata da preoccupazioni del tutto pragmatiche, giacché quei *servi* che in casa del padrone svolgono incarichi di fiducia e dispongono di mezzi appaiono uomini abbastanza influenti, nella società rurale, perché valga la pena di assicurarsi anche della loro fedeltà.

E' dunque Carlo Magno stesso, e in un testo di fortissima rilevanza pratica, a offrirci l'immagine d'una società in cui si moltiplicano le forme di dipendenza personale. A giudicare da certi capitolari, anzi, queste sono così diffuse da diventare quasi un dato anagrafico, indispensabile per provare l'identità d'una persona, al pari del luogo d'origine e della residenza: non bisogna, sentenzia l'imperatore, comprare un cavallo o un bue da un uomo sconosciuto, di cui non si sa da dove viene, dove abita "aut quis est eius senior"; i messi debbono censire gli immigrati,

¹¹ CRF, 132, § 1. Il confronto con il successivo n. 133 lascia pensare che la concessione fosse rivolta specificamente a "hi qui inter eos maiores et potentiores erant", mentre per gli altri, "minores et infirmiores", si parla d'una più generica *commendatio*.

¹² L'analisi più recente dei giuramenti di fedeltà imposti da Carlo Magno ai sudditi è M. Becher, *Eid und Herrschaft. Herrscherethos bei Karl dem Grossen*, Sigmaringen 1993. Il *capitulare missorum* contenente le istruzioni dettagliate per il giuramento (CRF, 25) è datato dal Ganshof al 793; Becher, pp. 78-87, propone di anticiparlo al 789, con argomenti che non mi paiono del tutto persuasivi; la datazione è comunque irrilevante per il nostro assunto.

¹³ Che questa sia la sola definizione possibile di *pagenses*, appare con evidenza da tutta la documentazione. E. Magnou-Nortier, *Les pagenses, notables et fermiers du fisc durant le haut moyen age*, in "Revue Belge de Philologie et d'Histoire", 65 (1987), pp. 237-256, sottolinea giustamente che di fatto si tratta dei notabili locali, giacché la grande maggioranza degli abitanti è composta da dipendenti che non hanno mezzi propri; meno convincente è il suo tentativo identificarli con i detentori di quote dell'imposta pubblica, nel quadro della teoria fiscalista, o iper-romanista, di cui l'autrice è uno dei sostenitori (per una critica devastante di questa teoria, cfr. C. Wickham, *La chute de Rome n'aura pas lieu*, in "Le Moyen Age", 99 (1993), pp. 107-126). In effetti i *pagenses* rappresentano l'esatto equivalente degli arimanni italici, fin nell'evoluzione negativa della loro condizione sociale, per cui nei secoli intorno al Mille gli oneri pubblici che gravano su di loro li faranno percepire come asserviti: si confronti l'analisi citata della Magnou-Nortier con quella classica di G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e post-carolingia*, Spoleto 1966.

¹⁴ Osserviamo qui una volta per tutte che in queste pagine non si userà l'orribile neologismo "accomendati", né tanto meno "commendati", ma il termine della lingua italiana che significa precisamente la stessa cosa, cioè appunto raccomandati; con l'avvertenza che l'effetto della raccomandazione, per la natura stessa della società romano-germanica, era più duraturo e impegnativo di quanto non accada oggi (cfr. Boutruche, *Signoria e feudalesimo* cit., I, p. 184, nella traduzione di Mario Sanfilippo: "Il suo significato era molto più pregnante che nella nostra lingua. Raccomandarsi significava diventare uomo di un altro, mettersi al riparo della sua autorità e impegnarsi ad obbedirgli").

trascrivendo i loro nomi e il loro paese d'origine, "et qui sunt eorum seniores"¹⁵. Solo ricordando che in questa società, pur composta in prevalenza da liberi, la piena indipendenza giuridica è di fatto una condizione improbabile, possiamo collocare nel giusto contesto quella forma specifica di dipendenza clientelare che è il vassallaggio.

3. Le forme di dipendenza servile

a) Vassallaggio e schiavitù

Studiare la diffusione del vassallaggio prendendo le mosse dalla soggezione di masse di schiavi, rurali o domestici, ai latifondisti, o dall'ossequio e dal servizio che i liberti debbono ai loro patroni, potrebbe sembrare un voler affrontare la questione un po' troppo alla larga. Varrà perciò la pena di ricordare gli elementi di contatto fra queste forme di dipendenza di natura servile e la condizione dei vassalli; a partire dal fatto, in sé ben noto, che il termine *vassus* nella prima redazione della *Lex Salica* designa un semplice servitore domestico, sia pure specializzato. La sola ricorrenza del termine in tutto il testo della legge è infatti in apertura d'un elenco di servitori, per la cui vita si stabilisce un guidrigildo, di entità abbastanza bassa da dimostrare che si tratta di schiavi, anche se più costosi degli schiavi rustici¹⁶.

Meno noto, benché l'abbia osservato già oltre cent'anni fa Fustel de Coulanges, è che a giudicare dalle fonti documentarie questo significato servile era ancora ben vivo nei primi anni dell'VIII secolo, e anzi fino al tempo di Carlo Martello, quando diversi documenti attestano la donazione di "vasallos" e "puellas"; i due termini risultano sempre accoppiati, ciò che può suggerire un'influenza diretta della *Lex Salica*, e in ogni caso il contesto è sempre tale da suggerire fortemente che si tratti di schiavi domestici¹⁷. Analogamente va interpretato il passo della *Lex Alamannorum*, nella redazione del 712-725, in cui si fissa l'ammenda per l'uccisione del servo che dirige la casa del padrone, in base al numero di "vassos" che quest'ultimo "infra domum habet": i vassalli sono qui gli schiavi domestici sottoposti alla direzione dell'ucciso, il cui numero ne determina la responsabilità e dunque in ultima analisi la dignità¹⁸.

E del resto, ancora al tempo di Carlo Magno era possibile che uno schiavo entrasse in vassallaggio. Nel 793, fra coloro che debbono prestare il giuramento di fedeltà al re sono elencati anche i "servi, qui honorati beneficia et ministeria tenent vel in bassallatico honorati sunt cum domini sui"¹⁹. Nell'802/3, un regolamento pubblicato dal vescovo di Coira stabilisce l'ammenda da pagare nel caso che venga assassinato un suo vassallo: "si vassallum dominicum", cioè in questo caso del vescovo, "de casa sine ministerio aut iunior in ministerio fuit, et dominus eum honoratum habuit, si ingenuus fuit, fiat compositus ad solidos .XC., si servus ad .LX."²⁰. L'analogia del linguaggio in questi due documenti così diversi è notevole: diventare vassalli, visibilmente, era una di quelle forme di ascesa sociale ben note agli studiosi della società rurale, analoga all'assunzione di

¹⁵ CRF, 67, § 3-4.

¹⁶ "Si quis vassum ad ministerium, quod est horogauo, puellam ad ministerium aut fabrum ferrarium vel aurificem aut porcarium furaverit aut occiderit... XXX solidos culpabilis iudicetur": *Pactus Legis Salicae*, § 35.9 (e cfr. § 10.7). Riassunto della discussione tradizionale su questo passo in Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., pp. 89-91. Ma cfr. ora le osservazioni molto stimolanti di S. Kerneis, *Les premiers vassaux*, in *Les féodalités*, a cura di E. Bournazel e J.-P. Poly, Paris 1998, pp. 18-46, che avvicinano questi primi "vassi" della *Lex Salica* ai liberti e ai raccomandati oltre che agli schiavi; particolarmente significativa l'osservazione per cui l'assassinio d'un "vassum" ricade nella categoria del "mallobergo ambahtonio", da connettere con gli "ambacti" gallici, equivalenti a "clientes" nel latino di Cesare (cfr. Fustel de Coulanges, *Les origines* cit., pp. 194-200).

¹⁷ L'analisi più recente di questi testi in Becher, *Eid und Herrschaft* cit., p. 148 e n.: "dans... vasallos sex cum tribus puellis" (710); "vasallum, puellas quas infra domo mea habeam" (739); "dono vasallos meos et puellas meas quos ego de intus sala mea habeo" (742). Il primo documento è di Echternach, gli altri due di Weissenburg. Cfr. Fustel de Coulanges, *Les origines* cit., p. 286 e n.

¹⁸ *Lex Alamannorum*, § 74 (79): l'ammenda è di 40 soldi, se il "seniscalco" ha sotto di sé "duodecim vassos". L'interpretazione è confermata dal passo successivo del medesimo paragrafo, che fissa egualmente a 40 soldi il guidrigildo del "mariscalco... qui super 12 caballos est".

¹⁹ CRF, 25, § 4.

²⁰ Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., p. 122 e n.

incarichi gestionali (“ministeria”), che grazie anche alla loro retribuzione (“beneficia”) permettevano ad uomini nati schiavi o liberti di trasformarsi in piccoli notabili (“honorati”).

Non una similitudine, ma certo un parallelo, e anzi una contiguità tra la condizione dello schiavo e quella del vassallo risulta anche da due paragrafi consecutivi d’un capitolo non identificato, ma attribuibile probabilmente a Carlo Magno, che si ritrovano nello stesso ordine in parecchi codici²¹.

Il primo paragrafo affronta il caso d’uno schiavo che sia stato affrancato e venga poi reclamato da un sedicente padrone (“si quis per cartam ingenuus dimissus fuerit et a quolibet homine ad servitium interpellatus fuerit”), e stabilisce che l’affrancato potrà provare la propria libertà presentando se possibile il padrone stesso che l’ha liberato, o almeno testimoni sufficienti; in mancanza di questi potrà anche bastare il documento scritto, purché sia collazionato con altre due carte sottoscritte dal medesimo cancelliere, per provarne l’autenticità.

Sistemata questa questione, il re è portato del tutto naturalmente a risolverne un’altra che nello spirito gli appare evidentemente analoga: e cioè, in quali circostanze un uomo libero, che però ha accettato di diventare vassallo d’un altro uomo, può rompere questo impegno di dipendenza. Vengono perciò elencati cinque delitti che, se commessi dal *senior* nei confronti del vassallo, sciolgono quest’ultimo dai suoi impegni; il primo, particolarmente significativo, è il tentativo di ridurlo in schiavitù (“si senior eum iniuste in servitio redigere voluerit”). Evidentemente c’erano ancora situazioni in cui fra la condizione d’un vassallo e quella d’uno schiavo era possibile una confusione, anche se il tentativo, in mala fede, di confondere una situazione con l’altra era sufficiente perché si considerasse rotto il vincolo vassallatico, esattamente come se il *senior* avesse tentato di uccidere il suo uomo o di corromperne la moglie: in tutti questi casi, conclude il re, “liceat vassallum eum dimittere”.

Con ciò non si vuole rimettere in discussione l’idea comunemente accettata per cui il vassallaggio, in linea di massima, si stava evolvendo verso una dipendenza libera e onorifica; ma soltanto sottolineare che al tempo di Carlo Magno era ancora possibile percepire una sua contiguità con la servitù. La stessa che spinge un contemporaneo come Paolo Diacono a scegliere proprio questi due termini per illustrare due accezioni diverse, ma parallele del concetto d’obbedienza: “Servus servit domino suo propter timorem ne flagelletur. Bassallus servit seniori suo propter fidem suam quam professus est illi servire, ut non inveniatur fallax”, spiega il letterato longobardo commentando un paragrafo della Regola di san Benedetto²².

b) I liberti

Può apparire contraddittorio introdurre fra le dipendenze servili anche quella dei liberti, che erano, per definizione, degli schiavi cui il padrone aveva concesso la libertà. In realtà la contraddizione era intrinseca alla condizione stessa dei liberti, che nella stragrande maggioranza mantenevano verso il patrono un vincolo di soggezione ed ossequio non troppo dissimile da quello degli schiavi. Sul piano sociale e perfino giuridico, gli uni e gli altri tendevano ad essere accomunati, mentre era assai più improbabile un avvicinamento dei liberti ai liberi. Nel 755 Pipino emanò una legge contro l’incesto: il colpevole, se era un libero, doveva pagare una pesante multa, e se non poteva pagare veniva incarcerato; ma “si servus aut libertus est, vapuletur plagis multis”, e il padrone sia tenuto responsabile che la cosa non si ripeta²³. Non stupisce che, come ha dimostrato a suo tempo Marc Bloch e come conferma la ricerca più recente, i liberti abbiano finito per scomparire dall’orizzonte, come categoria giuridica, durante l’età carolingia, andando a ingrossare le file di quei contadini dipendenti che si chiamavano ormai genericamente servi, e che ci si curava sempre meno di distinguere dai veri e propri schiavi²⁴.

²¹ CRF, 104, § 7-8.

²² Ganshof, *L’origine* cit., p. 36.

²³ CRF, 13, § 1. Nell’802 Carlo Magno ordinò che tutti gli abitanti delle coste settentrionali, minacciate dalle scorrerie normanne, dovessero tenersi a disposizione delle autorità locali e accorrere in caso di convocazione; il contravventore, se era libero, doveva pagare al re una multa, ma se era liberto o schiavo “fredo dominico in dorso accipiat”, cioè, ancora una volta, sconti la multa a bastonate: CRF, 34, § 13.

²⁴ Bloch, *I colliberti* cit.

E' in questo contesto che si spiega l'esistenza dei cosiddetti semiliberi, chiamati liti nel diritto franco e aldi in quello longobardo. Purtroppo la definizione di semiliberi, in sé passabilmente oscura e contro cui a suo tempo protestò vanamente Marc Bloch, ha spesso indotto a fraintendere la condizione dei liti e degli aldi, e a lamentare la scarsa chiarezza d'una dipendenza che non era servile, eppure comportava obblighi ereditari verso un patrono. Al contrario, in entrambi i casi questa dipendenza è riconducibile a un'origine giuridica perfettamente chiara, e che per giunta non ha nulla di peculiarmente germanico. Liti e aldi non sono altro che i liberti affrancati con una formula condizionale, che li obbliga a riconoscere il patronato dell'antico padrone e a prestargli servizio; nonché, ovviamente, i loro discendenti, su cui i medesimi obblighi continuano a pesare in via ereditaria²⁵.

Consideriamo innanzitutto i liti del diritto franco. La loro condizione è chiaramente attestata nel *Pactum Legis Salicae*, al paragrafo "De libertis dimissis", che comincia così: "Si quis alienum letum extra consilium domini sui ante regem per denarium ingenuus dimiserit..."²⁶. I liti, insomma, sono quei liberti sui quali il padrone conserva un patronato, non avendo concesso loro la manumissione con formula piena; e che possono essere trasformati in liberi a pieno titolo seguendo un'ulteriore procedura, detta *per denarium*. Su di essa è più esplicita la *Lex Ribuarica*, § 60: "Si quis libertum suum per manum propriam seu per alienam in presentia regis secundum legem Ribuaricam ingenuum dimiserit et dinarium iactaverit, et eiusdem rei cartam acciperit, nullatenus permittimus eum in servicio inclinari; sed sicut reliqui Ribuarii liber permaneat". Nel successivo § 65 della medesima legge si accenna, senza precisarla, alla procedura di manomissione condizionale, che trasforma lo schiavo in lito ("si quis servum suum tributarium aut litum fecerit") e si ribadisce che in un secondo momento il lito può essere trasformato in libero a pieno titolo mediante la procedura *per denarium* ("Quod si dinariari eum voluerit, licentiam habeat")²⁷.

Notiamo, per inciso, che neppure con quest'ultima procedura i liberti si trasformano in liberi a pieno titolo. Lo schiavo manomesso *per denarium*, al pari di quello affrancato secondo la procedura romana (*per cartam*), resta comunque sotto il patronato del re: la *Lex Ribuarica* stabilisce che il fisco è l'erede sia dell'"homo denariatus", sia del liberto "secundum legem Romanam", qualora costoro muoiano senza lasciare figli²⁸. Questa disposizione del diritto franco venne estesa da Carlo Magno ad altri popoli compresi nell'impero: l'aggiunta ordinata forse nell'803 alla *Lex Baiuvariorum* stabilisce che tutti i liberti manomessi con formula piena, tanto i "denariales" quanto quelli "qui per cartam ingenuitatis dimissi sunt liberi", hanno bensì pieno diritto di non scegliersi un patrono, ma se decidono di avvalersi di questo diritto ("ubi nullum patrocium et defensionem non elegerint") sono comunque sotto la tutela del re, e chi li uccide deve pagare la composizione al fisco²⁹.

Del tutto identica a quella dei liti franchi è la condizione degli aldi longobardi³⁰. L'Editto di Rotari la definisce senza possibilità d'errore nel § 235, dove si fissano gli obblighi dell'aldio nei confronti

²⁵ Com'era già ben chiaro a M. Bloch, *Come e perché finì la schiavitù antica* cit., pp. 107-113; Id., *I colliberti* cit., pp. 396-407; e cfr. anche Panero, *Schiavi servi e villani* cit., p. 18.

²⁶ *Pactum Legis Salicae*, § 26. Nei manoscritti più tardi, "libertum" è quasi sempre sostituito a "letum" anche nel corpo del testo: *Lex Salica*, § 36-37.

²⁷ Sulla procedura della manumissione *per denarium*, cfr. anche MGH, *Legum Sectio V, Formulae*, a cura di K. Zeumer, Hannover 1886, pp. 57, 190, 288; Schmitt, *Untersuchungen* cit., p. 162 n. 764.

²⁸ *Lex Ribuarica*, § 60.4 e 64.1. Al tempo di Carlo Magno questa dipendenza si era aggravata, giacché il fisco rivendicava l'eredità anche quando il liberto, pur avendo figli, era morto senza far testamento: "De his qui a litterarum conscriptione ingenui fuerint, si sine traditione mortui fuerint, hereditas eorum ad opus nostrum recipiatur" (CRF, 77, § 6; cfr. anche 41, § 9-10, che sembrerebbe configurare una confisca ancor più ampia delle eredità dell'"homo denariatus" e dell'"homo cartularius"). Ludovico il Pio, dopo aver ribadito questo principio ("Nemini putamus esse incognitum, eorum videlicet, quos aliquam iuris Francorum constat habere noticiam, quod omnes manumissi, qui liberti vocantur, si intestati decesserint, non alium quam fiscum nostrum rerum suarum heredem sunt relicturi"), denunciò che "ad hoc praecavendum quidam ex his, qui libertate donantur, possessiones suas hominibus naturaliter liberis tradunt": MGH, *Formulae* cit., p. 315 sg.

²⁹ CRF, 68, §4-6. La situazione era già analoga presso i Longobardi, dove il liberto affrancato con procedura plenaria rimaneva comunque sotto la tutela del re: "et si sine heredes legetimus ipse, qui amund factus est, mortuus fuerit, curtis regia illi succidat, nam non patronus aut heredes patroni" (Rotari, § 224).

³⁰ L'equivalenza fra "aldiones... in Italia" e "lites... in Francia" è riconosciuta da un capitolare italico dell'801 (CRF, 98, § 6; cfr. la nuova edizione in C. Azzara - P. Moro, *I capitolari italici*, Roma 1998, n. 10).

del suo “patronus”, e si identifica l’aldio medesimo con colui “qui amund factus non est”. Che cosa significhi questa formula, si ricava dal § 224, dove sono descritte le diverse procedure con cui può essere manomesso uno schiavo: solo la procedura più completa fa di lui oltre che un libero (“fulcfree”) anche un “amund”, libero cioè dal mundio del patrono (“fulcfree et a se extraneum, id est amund”); questa procedura non dovrà invece essere applicata dal padrone “qui aldium facere voluerit”. Nel 721, dopo la definitiva conversione dei Longobardi al cattolicesimo, Liutprando ritorna sulla questione, e alla complessa procedura di manumissione plenaria prevista da Rotari (“in quarta manus”) ne affianca un’altra, altrettanto completa, di natura religiosa, egualmente precisando che non dovrà essere applicata da chi intenda mantenere il suo affrancato nella condizione di aldio³¹.

Rimane dunque assodato che l’aldio è un liberto, manomesso con una formalità imperfetta che lo mantiene soggetto al mundio del patrono³². Altri due paragrafi di Rotari (§ 205 e 206) introducono un’ulteriore sottigliezza, chiamando “liberta” la schiava che è stata personalmente manomessa (“id est ipsa persona, qui libera dimissa est”) e “aldia” la discendente d’una liberta, che personalmente non è mai stata schiava (“id est, qui iam de matre libera nata est”); non sembra tuttavia che questa distinzione sia stata perseguita con coerenza, poiché i paragrafi or ora citati, dello stesso Rotari e poi di Liutprando, che descrivono le diverse procedure di manumissione affermano chiaramente che quelle meno complete servono a creare un aldio. Possiamo dunque tranquillamente concludere che impiegando procedure giuridiche diverse, e una diversa nomenclatura, le leggi dei Franchi e quelle dei Longobardi danno atto di un’identica realtà: la presenza nella società di un gran numero di liberti, che non si sono trasformati in liberi a pieno titolo, ma restano vincolati al patrono³³.

Potremmo anzi spingerci ancor oltre, e mostrare che almeno nella società longobarda tutti i liberti, anche quelli che erano stati manomessi con la formula più completa, conservavano un obbligo verso il patrono; la sola differenza essendo che quest’obbligo, nel loro caso, non era ereditario, ma si estingueva con la morte del benefattore. Nel 755 Astolfo ritenne di dover glossare in questo senso i paragrafi di Rotari e di Liutprando che regolamentavano la manumissione. Accade infatti, osserva il re scandalizzato, che i liberti affrancati con formula piena, nella loro ingratitude, rifiutino di servire il benefattore; con l’ulteriore, dannosa conseguenza che i padroni esitano a

³¹ “Si quis servum aut ancillam suam in ecclesia circa altare amodo liberum vel liberam demiserit, sic ei maneat libertas, sicut illi qui fulcree in quarta manus traditus et amund factus est. Nam qui aldionem facere voluerit, non eum ducat in ecclesia, nisi alio modo faciat, qualiter voluerit, sibi per cartola sibi qualiter ei placuerit”: Liutprando, § 23.

³² L’identificazione degli aldi con i liberti vincolati al servizio non esclude che una condizione così comoda potesse essere allargata ad altre persone, che non erano di nascita servile. Nel 712 un prete donò al capitolo di Cremona “omnes servi mei et aldiones utriusque sexus”, e aggiunse “quod omnes mulieres ille livere que usque nunc, dum livere essent, servis meis se in matrimonio tradiderunt, cum maritis suis et filiis et filiabus, qui ex eis nati sunt, sint pro aldiones et aldione” (L. Schiaparelli, *Codice diplomatico longobardo*, I, Roma 1929, p. 41). Tollerato dal padrone, il matrimonio d’uno schiavo con una donna libera suggeriva, per evitare complicazioni giuridiche e non far torto a nessuno, di attribuire alla coppia e ai suoi figli la condizione intermedia di aldi. L’identica soluzione era possibile in Francia, come attesta un’annotazione del Polittico di St. Germain-des-Prés a proposito d’un “servus” e dei suoi figli che “sunt lidi, quoniam de colona sunt nati” (attira l’attenzione su questo testo L. Kuchenbuch, *Bauerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft im 9. Jahrhundert. Studien zur Sozialstruktur der Familia der Abtei Prüm*, Wiesbaden 1978, p. 264). Ma si tratta, evidentemente, di soluzioni di comodo, che possono ben essere state molto diffuse, ma non tolgono nulla al fatto che se il diritto franco e longobardo prevedono la categoria dei liti o aldi, è per sistemare, innanzitutto, gli schiavi manomessi e i loro discendenti.

³³ Sugli obblighi dell’aldio, e più generalmente del liberto, nei confronti del “patrono suo”, cfr. anche Grimoaldo, §1, e Liutprando, § 55, 68, 69, 139. Quest’ultimo paragrafo chiarisce in modo particolarmente limpido come, se la situazione pratica di aldi e schiavi rimane abbastanza simile, la natura giuridica dei diritti che il padrone può avanzare su di loro sia radicalmente diversa: in caso di adulterio con un’aldia o una schiava sposata, il colpevole dovrà risarcire il padrone della donna; “nam dominus eiusdem mulieris tantum mundium de ea suscipiat, si aldia fuerit, sicut lex est; et si fuerit ancilla, accipiat inde pretium”. Sulla dipendenza dei liti in area germanica è possibile trovare informazioni nei molti lavori recenti che analizzano la grande proprietà fondiaria, soprattutto monastica; cfr. per uno sguardo d’insieme A. Verhulst, *Etude comparative du régime domanial classique à l’est et à l’ouest du Rhin à l’époque carolingienne*, in A.V., *La croissance agricole du Haut Moyen Age*, Auch 1990, pp. 87-101.

intraprendere quelle manumissioni che pure sono raccomandate dalla Chiesa³⁴. Perciò Astolfo decreta che anche quando concedono la manumissione plenaria, “in quarta manum” e con attestazione scritta (“cartola”), è sufficiente che i padroni si riservino il servizio vitalizio (“sibi reservaverit servitium ipsius dum advixerit, et decreverit ut post obidum suum liber sit”) perché il liberto sia tenuto all’obbedienza; “quia iustum nobis apparuit”, conclude sentenzioso il re, “ut homo benefactorem suum vivente eum dimittere non debeat”.

Vale la pena di osservare che anche in un altro regno s’era delineato poco tempo prima un analogo aggravamento della condizione dei liberti, o per dir meglio, un’analogia volontà governativa di vincolarli più generalmente ai patroni. Nel 681, il re visigoto Ervige introdusse espressamente nella redazione antica della *Lex Visigothorum* un’aggiunta in questo senso (“Hoc tantum iusticia suadente adicimus, ut nullus libertus sive liberta, a domino vel domina sua libertate percepta, manumissores suos, dum advixerint, derelinquant”), poi ribadita dai suoi successori Egica e Witiza con toni sentenziosi che richiamano da vicino quelli di Astolfo. Sembra legittimo concluderne che fra VII e VIII secolo era all’ordine del giorno la tendenza a scoraggiare le manumissioni incondizionate, e ad assicurare comunque la dipendenza clientelare del liberto dal patrono, quale che fosse la formalità giuridica scelta per l’affrancamento³⁵.

c) *Ecclesiastici e fiscalini*

Abbiamo finora distinto, per quel poco che si può distinguerli, schiavi e liberti in base alla condizione personale. Ma appunto per le connotazioni strutturalmente clientelari della società altomedievale, la condizione sociale, e perfino giuridica, d’un contadino dipendente era determinata più dal padrone cui era vincolato che non dallo statuto personale. Più importante della differenza fra schiavi e liberti era la distanza fra coloro che dipendevano, a qualunque titolo, da un padrone privato e coloro che invece dipendevano, egualmente a vario titolo, dalla Chiesa o dal fisco regio.

La tendenza delle autorità ecclesiastiche a favorire i propri dipendenti era antica: già nel 551 il concilio di Eauze aveva ordinato “ut familiae Dei leviolem quam privatorum servi opere teneantur”³⁶. Le disposizioni conciliari trovano eco nelle leggi nazionali: così ad esempio sia la *Lex Baiwariorum* sia la *Lex Alamannorum* si preoccupano di fissare gli obblighi dei coloni e dei “servi ecclesiae”. Questi ultimi debbono un servizio più pesante rispetto ai primi, ma il solo fatto che esso sia regolato per legge li pone in condizione privilegiata rispetto ai servi privati, costretti a lavorare ad arbitrio del padrone. La tutela dei servi ecclesiastici è sancita anche nel modo più classico per le leggi germaniche, fissando per loro un guidrigildo più elevato. La *Lex Ribuaría*, ad esempio, stabilisce il prezzo dell’“hominem ecclesiasticum” a 100 soldi, pari a metà di quello d’un uomo libero; per apprezzare pienamente il significato di questa tariffa, bisogna osservare che il liberto manomesso con procedura imperfetta, che rimane vincolato al padrone in qualità di “tributarium aut litum”, conserva il guidrigildo servile di 36 soldi³⁷.

Il termine “ecclesiastici” è usato correntemente, come aggettivo o anche come sostantivo, per indicare i dipendenti ereditari della Chiesa, accomunati da questo statuto privilegiato. E’ possibile che in origine esso indicasse più specialmente i coloni e gli uomini liberi che s’erano donati alla Chiesa; ma ben presto le incertezze e oscillazioni che si introducono nelle fonti denunciano la tendenza ad assimilare questi dipendenti agli schiavi, riunendoli tutti quanti sotto quell’unico appellativo. La *Lex Alamannorum*, nella sua redazione più antica, stabilisce separatamente gli obblighi dei “servi ecclesiae” e “de liberis autem ecclesiasticis, quod colonus vocant”; ma nella redazione dell’epoca di Carlo Magno il paragrafo dedicato ai coloni è intitolato “De servis ecclesiasticis”³⁸!

³⁴ “Sed quoniam perversi hominis benefactores suos accepta libertatem postponebant, et ipsi postmodum retinere nequaquam valebant, multi hominis, timentis ne sui liberti eos postponerent, libertatem eis facere obmittebant”: Astolfo, § 11.

³⁵ *Leges Visigothorum* VII, 7, 13 e 20.

³⁶ S. Epperlein, *Herrschaft und Volk im karolingischen Imperium*, Berlin 1969, p. 107 e n., da MGH, *Concilia aevi Merovingici*, a cura di F. Maassen, Hannover 1893, p. 114.

³⁷ *Lex Baiwariorum*, tit. I, § 13; *Lex Alamannorum*, § 21-22 (22-23) e § 7 (8); *Lex Ribuaría*, § 7-10, 65.

³⁸ *Lex Alamannorum*, § 22 (23).

Ancora più istruttivo è il confronto fra i successivi diplomi di immunità concessi al monastero di Prüm: nel 763, Pipino stabilisce privilegi per i dipendenti dei monaci, tanto ai “servientibus” quanto agli “ecclesiasticis”, dove prevale evidentemente l’identificazione di questi ultimi con i coloni e i dipendenti liberi; ma nel 775, Carlo Magno utilizza il termine per designare invece i dipendenti ereditari, in opposizione a quelli liberi: “tam franci quam et ecclesiastici”. Nell’815, Ludovico il Pio preferisce la formulazione “tam ingenuos quamque et servos”, che deve apparirgli evidentemente identica alla precedente, ma in un’ulteriore conferma, dell’826, la modificherà in “tam francos quam ecclesiasticos vel servientes”, reintroducendo la distinzione fra gli “ecclesiastici” e i servi veri e propri. Sembra di poter leggere in queste oscillazioni il disagio dei notai di fronte al progressivo scivolamento di tutti i dipendenti ereditari della Chiesa, coloni compresi, in una condizione di servaggio che li assimila agli schiavi più che agli uomini liberi³⁹.

C’è del resto motivo di credere che gran parte dei rustici che lavoravano su terra ecclesiastica non fossero, tecnicamente, né schiavi né coloni, ma piuttosto liberti. La Chiesa incoraggiava l’affrancazione degli schiavi da parte dei proprietari privati, ma contestualmente alle donazioni religiose e con procedure, largamente testimoniate nei diversi diritti germanici, che li mantenevano sotto il patronato ecclesiastico; era dunque frequente, per non dire abituale, che un padrone affrancasse i suoi schiavi nel momento stesso in cui li donava alla Chiesa⁴⁰. Quel notaio che intorno al Mille registrò la donazione di alcuni schiavi all’abbazia di Cluny usando indifferentemente i termini di “liberatio vel donatio” aveva ben chiaro come la dipendenza da una Chiesa rappresentasse una condizione quasi prossima alla libertà, ciò che contribuiva a scolorire le distinzioni giuridiche nell’insieme dei dipendenti ecclesiastici⁴¹.

A seconda delle leggi, la condizione di questi affrancati *in ecclesia* è regolata con maggiore o minore liberalità. Nella legge longobarda, dopo le aggiunte di Astolfo, l’unica forma di manumissione che non implica un obbligo vitalizio verso il benefattore è proprio quella per cui un Longobardo dona i suoi possedimenti alla Chiesa, liberando contestualmente i lavoratori che vi risiedono (“et familias, per que res ipsas excoluntur, liberas esse dixerit, ut in ipsis religiosis locis redditum faciant”): in questo caso gli affrancati sono “liberi de suis personis” e non possono essere né reclamati dagli eredi del padrone, né cacciati dalla loro terra, “sed ab ipsis locis venerabilibus defensentur; excepto si sua voluntate voluerit exire: licentiam habeat in sua libertate exire, et vivere ubi voluerit”⁴². Peraltro sappiamo bene, a seguito fra l’altro di studi del Toubert, come per il liberto affrancato ritrovarsi senza un patrono rappresentasse un destino tutt’altro che invidiabile, sicché la libertà di non scegliersi un patrono e andare a vivere dove volevano, concessa da Astolfo, doveva rappresentare un privilegio più teorico che reale⁴³.

Tra i Franchi, comunque, quel privilegio non era riconosciuto neppure sulla carta. La *Lex Ribuariorum* stabilisce che se un padrone affranca il suo schiavo in Chiesa secondo la procedura del diritto romano, con consegna di un’attestazione scritta (“tabulas secundum legem Romanam, quam ecclesia vivit”), l’uomo e i suoi discendenti dovranno essere considerati liberi, ma rimarranno per sempre subordinati al patronato ecclesiastico (“tam ipse quam et omnis procreatio eius liberi permaneant et sub tuitione ecclesiae consistant vel omnem redditum status eorum ecclesiae reddant”). Per un verso, questi *tabularii* sono liberi a pieno titolo, tanto che possono possedere a loro volta degli schiavi; ma per altro verso sono vincolati forse più pesantemente degli schiavi stessi, giacché una volta entrati sotto il patronato della Chiesa sono diventati inalienabili, ed è espressamente vietato affrancarli con formula piena. I loro stessi schiavi sono già, in qualche

³⁹ Analisi in Kuchenbuch, *Bauerliche Gesellschaft* cit., pp. 364-371.

⁴⁰ Per esempi pratici di manumissione *in ecclesia* cfr. i documenti citati da Schmitt, *Untersuchungen* cit., p. 162 n. 765; per una riflessione più generale sul fenomeno, Epperlein, *Herrschaft und Volk* cit., pp. 127-146, e Kuchenbuch, *Bauerliche Gesellschaft* cit., pp. 260-268. Cfr. anche sopra, n. 31. La liberazione “in obsequio” era ovviamente concessa con frequenza anche agli schiavi della Chiesa, come si legge ad esempio nelle *Leges Visigothorum*, IV, 5, 7: “quod multi de familiis ecclesiarum libertati donantur, nec tamen absolute libertatis licentia potiuntur, in eo quod ecclesie illi, de qua originem ducunt, per obsequium inligantur”.

⁴¹ G. Bois, *La Mutation de l’an mil*, Paris 1989, p. 36.

⁴² Astolfo, § 12.

⁴³ Cfr. le condizioni assai pesanti in cui vennero a trovarsi dal punto di vista economico i liberti affrancati a Rieti negli anni 828-843, nell’esempio studiato da P. Toubert, *Les Structures du Latium médiéval*, Rome 1973, I, p. 470 sg. e n.

modo, proprietà della Chiesa da cui dipendono i padroni: uno dei manoscritti della *Lex Ribuaria* aggiunge che anch'essi non possono essere affrancati con formula piena, ma solo con quella che li trasformerà a loro volta in *tabularii*⁴⁴.

Analoga a quella degli *ecclesiastici* era la condizione dei dipendenti del fisco, che i capitolari chiamano volentieri *fiscalini*⁴⁵. Da tempo immemorabile lavorare per il re era meno ignobile che lavorare per un privato, se già Cassiodoro poteva osservare che questo servizio era in fondo una forma di libertà: "libertatis genus est servire rectori"⁴⁶. Presso i Visigoti i "servi fiscales" godevano di un'autonomia senza precedenti; anch'essi potevano possedere degli schiavi, e se il re proibiva loro di affrancarli senza il suo consenso ("servis nostris sine permissio nostro libertatem mancipiis suis dare non sinimus") o di venderli a privati, era però consentito venderli ad altri servi del fisco. Fra loro, anzi, questi ultimi potevano liberamente comprare e vendere anche la terra, cioè, si deve dedurre, i possessi fiscali su cui erano accasati ("Simili modo servis nostris mancipia sua aut terras ad liberos homines non liceat vinditione transferre, nisi tantummodo aliis servis nostris vendendi habeant potestatem"). E benché tra i Franchi manchi una legislazione così esplicita, certe disposizioni, come quella di Carlo Magno che vieta al "servo regis" di vendere dei "mancipia" ai funzionari locali, lasciano intravedere una situazione altrettanto promettente⁴⁷.

Anche nel caso dei *fiscalini* appare operante la stessa assimilazione di schiavi e liberi che abbiamo riscontrato nel caso degli *ecclesiastici*; qui, però, la sensazione è che il termine designi innanzitutto gli schiavi, e solo per estensione i liberi e addirittura i coloni. Nel *Capitulare de villis* i dipendenti che risiedono su terre demaniali sono suddivisi fra "fiscalis vel servis nostris" e "ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent"; dove a quel *vel* non si dovrà attribuire valore disgiuntivo, giacché si prevede che i "fiscalini qui mansas habuerint, inde vivant; et qui hoc non habuerint, de dominica accipiat provendam", includendo dunque senz'altro tra i *fiscalini* anche i servi prebendarii. Un capitolare dell'805-13 contrappone i "liberi homines" ai "servi fiscalini" e ai "tributales nostri" e proibisce "ut nec colonus nec fiscalinus possint alicubi traditionem facere"; ma un altro all'incirca coevo generalizza: "homines fiscalini, sive coloni aut servi"⁴⁸. La connotazione semantica dominante nel termine è comunque la contrapposizione ai dipendenti giuridicamente liberi: un altro capitolare regola la condizione dei "liberis hominibus qui uxores fiscalinas regias, et feminis liberis quae homines similiter fiscalinos regios accipiunt"⁴⁹.

Le *Leges* tendono a equiparare espressamente gli uomini del fisco a quelli della Chiesa, privilegiandoli rispetto a quei coltivatori dipendenti il cui padrone è un privato. Il guidrigildo di 100 soldi fissato dalla *Lex Ribuaria* per l'"hominem ecclesiasticum" è attribuito anche al "regium hominem", al pari di altri privilegi che la medesima legge riconosce ai dipendenti della Chiesa. Per tutta una serie di reati, le ammende fissate dalla legge sono addirittura uguali per l'"ingenuus aut regius vel ecclesiasticus homo", e contrapposte a quelle del "servus". A sua volta la *Lex Alamannorum*, in cui la distinzione fra schiavi e coloni è più precisa, equipara da un lato i "liberis ecclesiasticis, quod colonus vocant" ai "coloni regis", e d'altro lato i servi ecclesiastici ai servi fiscali, il cui guidrigildo è fissato al triplo del normale: "Si quis servum ecclesiae occiserit, in triplum componat; sicut solent servi regis, ita solvantur"⁵⁰.

⁴⁴ "Et nullus tabularium aut servum tabularii denariare ante regem praesumat": *Lex Ribuaria*, § 61.1. Il termine *tabularii* non si ritrova più nei capitolari, a conferma della loro sostanziale identità con gli *ecclesiastici*. Notiamo che anche nella *Lex Alamannorum*, § 16 (17), si stabilisce che in caso di assassinio "de liberis, qui in ecclesia demissi sunt liberi", del tutto equivalenti ai *tabularii* franchi, il guidrigildo è da pagare alla Chiesa.

⁴⁵ Il termine è attestato già in uno dei manoscritti d'un capitolare di Clotario I, del 555-558: "de servis ecclesiae aut fiscalinis vel cuiuslibet" (J.F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, Leiden 1976, p. 432; cfr. CRF, 3, § 11).

⁴⁶ Goffart, *From Roman Taxation* cit., p. 185.

⁴⁷ *Leges Visigothorum*, V, 7, 16; CRF, 77, § 5.

⁴⁸ CRF, 32, § 50 e 52; H. Mordek - G. Schmitz, *Neue Kapitularien und Kapitulariensammlungen*, in "Deutsches Archiv", 43 (1987), p. 413 (§ 40 e 42); CRF, 56, § 4.

⁴⁹ CRF, 44, § 22.

⁵⁰ *Lex Ribuaria*, § 9-10, 19-23; *Lex Alamannorum*, § 21-22 (22-23) e § 7 (8). Il guidrigildo dei coloni nella *Lex Alamannorum* è senz'altro equiparato a quello dei liberi: "si quis autem liberum ecclesiae, quem colonus vocant, si occisi fuerint, sicut alii Alamanni ita componant", § 8 (9), cioè, a seconda delle circostanze, da 160 a 200 soldi, § 60 (68). Quello dei "liberis, qui in ecclesia demissi sunt liberi vel per cartam libertatem acciperunt", equivalenti ai *tabularii* e ai *cartularii* del diritto franco, è di 80 soldi: § 16 (17).

La situazione privilegiata che le tradizioni giuridiche etniche riconoscono al “regius vel ecclesiasticus homo” trova pieno riscontro nei capitolari carolingi, sia per quanto riguarda gli obblighi verso i padroni, sia per la procedura giudiziaria. Nell’anno 800, Carlo Magno dà ascolto alla “nimia reclamatione quae ad nos venit de hominibus ecclesiasticis seu fiscalinis” della provincia di Le Mans, e accetta di fissare le prestazioni di lavoro cui sono tenuti, “ut nec familia se a praedictis operibus subtrahere posset, neque a senioribus amplius eis exquireretur”. Altrove, dettando disposizioni sull’arresto dei ladroni, stabilisce che nel caso dei “liberis hominibus et ecclesiasticis aut fiscalinis” gli arrestati debbono essere giudicati secondo la loro legge, e non possono essere sottoposti a punizioni o confische finché non saranno stati esaminati con la testimonianza di uomini liberi di buona fama, o con il giudizio di Dio; ciò che li contrappone inequivocabilmente allo schiavo d’un privato (“servus alterius”) per cui la procedura è molto più sbrigativa⁵¹.

Anche Ludovico il Pio considera separatamente il servo d’un privato (“proprius servus”) e l’“ecclesiastico et fiscalino et beneficiario servo”, che rispetto a quello godono d’un trattamento di favore quando sono accusati d’un delitto⁵². La necessità di questa differenziazione è ai suoi occhi così evidente da indurlo a emendare il capitolo della *Lex Salica* che regola la punizione del servo omicida: constatata appunto la mancanza d’ogni distinzione (“quia nullum de ecclesiastico aut beneficiario vel alterius persone discretionem lex facit”), Ludovico decide di riservarsi la decisione, caso per caso, “si ita ecclesiastici aut beneficiarii servi sicut liberorum tradi aut dimitti possunt”⁵³.

Fin qui si tratta di diritto; ma anche sul piano più fluido dei rapporti sociali l’autonomia che i servi della Chiesa o del re potevano a volte assumere in ambito locale è testimoniata da una documentazione sorprendente. Quando, sotto Carlo Magno, l’Istria venne strappata ai Bizantini e sottoposta al governo franco, uno dei primi cambiamenti di cui si accorsero gli abitanti fu che la “familia” ecclesiastica rifiutava di assoggettarsi all’“antiqua consuetudine”, contribuendo come in passato ai carichi pubblici, e che in generale i dipendenti della Chiesa erano diventati improvvisamente arroganti: “familia Ecclesie nunquam scandala committere adversus liberum hominem, aut cedere cum fustibus, etiam nec sedere ante eos ausi fuerunt; nunc autem cum fustibus nos cedunt, et cum gladiis sequuntur eos”. Tutti sapevano bene che tanta audacia proveniva dal sapersi protetti dalle nuove leggi, ben più di quanto non accadesse “tempore Grecorum”: “nos vero propter timorem domini nostri non sumus ausi resistere, ne peiora acrescat”, concludevano i querelanti⁵⁴.

In simili circostanze, non è difficile immaginare che anche i più intraprendenti fra i servi del re, quelli magari cui erano affidate localmente responsabilità di gestione, sapessero approfittare della propria condizione tutelata per trasformarsi in piccoli notabili, capaci di prepotenze e malversazioni. I monaci di St. Germain-des-Prés trovavano che confinare con le proprietà del fisco provocava continui fastidi, e se ne lamentarono col re: “ipsi autem fiscalini vestri ob fortitudinem celsitudinis vestrae valde sunt insolentes et temerarii et multa mala contra hunc locum perpetrant”⁵⁵. E del resto s’è visto che lo stesso Carlo Magno dovette proibire ai funzionari minori d’ogni contea di acquistare schiavi da un servo del fisco (“ut vicarii nostri vel centenarii a servo regis mancipia non emant”): evidentemente a livello locale, lontano dallo sguardo del conte, fra i

⁵¹ CRF, 31, e 82, § 4, 6, 7.

⁵² CRF, 139, § 1. Il servo “beneficiario” è ovviamente quello insediato su terre fiscali o ecclesiastiche assegnate in beneficio a un conte o a un vasso dominico.

⁵³ CRF, 142, § 7. Ulteriori materiali sulla condizione privilegiata dei fiscalini, tratti dai diplomi carolingi e dai politici, in Kuchenbuch, *Bauerliche Gesellschaft* cit., p. 171 e n.; cfr. anche T. Zotz, *Beobachtungen über königlichen Grundherrschaft entlang und östlich des Rheins vornehmlich im 9. Jahrhundert*, in *Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, a cura di W. Rösener, Göttingen 1989, pp. 74-125.

⁵⁴ Il cosiddetto placito di Risano è edito in C. Manaresi, *I placiti del “Regnum Italiae”*, Roma 1955, I, n. 17.

⁵⁵ *Translatio S. Germani*, in MGH, *Scriptores*, XV, p. 7.

delegati regi responsabili della giustizia e delle imposte e gli amministratori che gestivano le aziende del fisco era possibile ogni genere d'intrallazzi⁵⁶.

d) Conclusioni sulle dipendenze ereditarie

Riassumiamo, per comodità, le conclusioni cui siamo fin qui pervenuti. Nella società del tempo di Carlo Magno la persistenza della schiavitù, così diffusa che perfino i vassalli armati potevano essere tratti dalle file degli schiavi, trovava un limite nell'uso frequentissimo delle manumissioni. Nelle forme più diffuse, queste non producevano una piena libertà, ma mantenevano gli affrancati e i loro discendenti, che nei diritti germanici prendevano il nome di liti o aldi, in una condizione di ossequio e servizio nei confronti del patrono; questa dipendenza era anzi così pesante che il termine *servi*, mentre in molti casi è ancor sempre usato nel senso tecnico di schiavi, dà a volte l'impressione di comprendere nelle intenzioni di chi lo adopera anche i liberti. La moltitudine dei contadini dipendenti, che costituivano nel loro insieme la maggioranza degli abitanti delle campagne, era dunque legata ai padroni da un vincolo che per un verso si riallacciava a quello tradizionale della schiavitù, ma per altro verso assumeva connotazioni più propriamente clientelari, anche se si trattava di clientele intese nel senso più umile e degradante.

L'assimilazione di schiavi e liberti in un'unica categoria è particolarmente evidente nel caso dei contadini che lavoravano sulle terre del fisco e della Chiesa; giacché in entrambi i casi la natura pubblica della dipendenza contribuiva fortemente a ridurne, anche per gli schiavi, il carattere disonorevole. La volontà politica di privilegiare *fiscalini* ed *ecclesiastici* rispetto ai dipendenti privati, evidente tanto nelle *Leges* quanto nei capitolari, permette di parlare dei servi del re e della Chiesa come d'un gruppo socialmente protetto, all'interno del contadiname dipendente, e cui erano meno nettamente precluse le vie dell'ascesa sociale e dell'influenza clientelare: in qualche modo, uno strato intermedio fra le due ampie categorie, dei raccomandati e degli asserviti, in cui andava sempre più chiaramente suddividendosi la società carolingia.

4. La *commendatio*

a) La raccomandazione presso i Franchi

La forma abituale in cui si esprimeva la scelta d'un patrono, da parte non solo d'un liberto affrancato con formula piena, ma più generalmente di un uomo libero desideroso di protezione, era la *commendatio*. Nell'ambito franco questa istituzione non è mai stata studiata seriamente in sé, ma solo come precedente del vassallaggio, di cui è al tempo stesso più antica e più generica. Perfino il Ganshof, nella relazione spoletina del 1953 che costituisce il suo contributo più sistematico al problema delle origini del vassallaggio, s'interessa della *commendatio* solo in quanto "la recommandation fut usitée par ceux qui désiraient devenir vassaux"⁵⁷. In realtà il problema va ribaltato: per comprendere cosa significava, al tempo di Carlo Magno o di Ludovico il Pio, il vassallaggio bisogna innanzitutto chiarire ch'esso era una forma, vedremo poi se e quanto specifica, di quell'istituto universalmente diffuso che era la raccomandazione⁵⁸.

L'uso della raccomandazione da parte dei liberi è testimoniato nel VII secolo dalla *Lex Ribuaria*. Qui il § 35 parla dell'"homo ingenuus in obsequium alterius"; il patrono di cui il libero si mette al servizio è designato, senza nessuna definizione tecnica, come "ipse qui eum post se... retenuit". In alcuni manoscritti il titolo attribuito a questo paragrafo suona "De eis ingenuis hominibus qui in obsequio se commendant", a conferma che questo genere di dedizioni rientravano nel quadro giuridico della raccomandazione; è comunque degno di nota il fatto che l'impegno di dipendenza

⁵⁶ CRF, 77, § 5. Quali potessero essere, precisamente, tali intrallazzi è documentato ad esempio da un ben noto placito spoletino del 776, in *Codice diplomatico longobardo*, IV/1, a cura di C. Brühl, Roma 1981 (Fonti per la storia d'Italia, 65), pp. 78-83.

⁵⁷ Ganshof, *L'origine* cit., pp. 30-33.

⁵⁸ I rischi impliciti nell'assimilazione acritica di raccomandazione e vassallaggio sono stati segnalati da C. Odegaard, *Vassi and fideles in the Carolingian Empire*, Cambridge (Mass.), 1945; una certa attenzione al problema si ritrova anche nell'opera postuma del Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., pp. 1-10, 77-79. La discussione, in ogni caso, non sembra aver avuto molta eco, e la tendenza a confondere senz'altro *commendatio* e vassallaggio è tuttora diffusa.

volontariamente assunto dal raccomandato sia designato come “obsequium”, lo stesso termine che designava gli obblighi dei liberti verso il patrono⁵⁹.

La formula usata da chi voleva raccomandarsi è riportata da un formulario databile alla metà dell’VIII secolo, le *Formulae Turonenses*⁶⁰. Si tratta d’un impegno assunto liberamente, e che non lede la libertà personale di chi lo presta; ma è comunque un impegno a servire, e da cui non ci si può più tirare indietro. Quest’ultimo punto è particolarmente degno d’attenzione, perché altrove non era così: ad esempio la *Lex Visigothorum*, tanto nella versione del V secolo quanto in quelle successive, stabiliva il diritto del raccomandato di cambiare patrono quando voleva, purché restituisse i benefici ricevuti, e anzi codificava ufficialmente tale diritto come una componente essenziale della libertà (“Si vero alium sibi patronum elegerit, habeat licentiam cui se voluerit commendare; quoniam ingenuus homo non potest prohiberi, quia in sua potestate consistit”)⁶¹. Nella formula franca, significativamente, il concetto romano di *potestas* è riferito al patrono anziché al cliente, come traduzione di quello che il diritto franco chiamava *mundeburdio*: raccomandarsi, qui, significa subordinarsi per sempre al patrono, così come gli sono subordinati la moglie e i figli, ma anche gli schiavi⁶².

La formula di Tours è espressamente concepita per un uomo libero sì, ma di umile condizione, che si raccomanda per non morire di fame e si aspetta dal patrono d’essere nutrito e vestito; ma le raccomandazioni nella società merovingia potevano investire situazioni sociali assai più disparate. Gregorio di Tours ne offre un intero ventaglio, dallo schiavo domestico che dopo aver guadagnato notorietà per la sua erudizione “se patrocínio Lupi ducis... commendavit” e proseguì la sua carriera fino a ottenere uffici e favori dal re, al prete che “filium suum... commendaverat” a un “nutricius” del re, sperando di facilitare così la propria marcia verso l’episcopato. Le agiografie della stessa epoca presentano frequenti esempi di giovani nobili raccomandati dal padre al re, come premessa indispensabile d’una brillante carriera; mentre i concili tentano vanamente d’imporre che monaci e chierici “patrocínio saeculari non utantur”, e si rassegnano infine a chiedere che ottengano almeno licenza dal vescovo prima di sottoporsi a un “saeculari mundeburde, ut familiare est”⁶³.

b) La raccomandazione presso i Longobardi

Pratiche di questo genere erano largamente attestate anche nell’Italia longobarda. Nel 745 il re Rachis prevede il caso in cui “quiscumque liber homo in servitio de gasindio regis aut eius fidelis introierit”, un’ipotesi che lascia già intravedere una fitta ramificazione di dipendenze. Il tessuto clientelare della società è evidenziato anche dall’ipotesi che ha spinto il re a legiferare, quella, cioè, che lo *iudex* locale, offeso per l’ingresso del libero in una clientela altrui, cominci a perseguitarlo (“dolose eum obpremere quesierit pro eo, quod ipse in alterius servitio introivit”). Queste clientele, evidentemente, erano un affar serio, su cui si giocavano gli equilibri di potere locali; e del resto il contesto in cui il re sta legiferando è proprio quello dei clientelismi e dei favori che intralciano il funzionamento della giustizia, dei “mali hominis” che resistono alle ordinanze del giudice

⁵⁹ Come del resto il verbo “retinere” è lo stesso che in Astolfo designa il rapporto tra benefattore e liberto (sopra, n. 32). Per i passi citati cfr. *Lex Ribuariorum*, § 35 e p. 57. Per analoghe prove della diffusione di patronati e raccomandazioni cfr. *Leges Visigothorum*, VIII, 1, 1: “ut omnis ingenuus adque etiam libertus aut servus, si quodcumque illicitum iubente patrono vel domino suo fecisse cognoscitur...”, e *Lex Baiuvariorum*, tit. IV, § 28: “Si quis liberum hominem occiderit, solvat... cui commendatus fuit dum vixit”.

⁶⁰ “Domino magnifico illo ego enim ille. Dum et omnibus habetur percognitum qualiter ego minime habeo unde me pascere vel vestire debeam, ideo petii pietati vestrae, et mihi decrevit voluntas, ut me in vestrum mundoburdum tradere vel commendare deberem; quod ita et feci, eo videlicet modo ut me tam de victu quam et de vestimento, iuxta quod vobis servire et promereri potuero, adiuvere vel consolare debeas, et dum ego in caput advixero, ingenuilli ordine tibi servicium vel obsequium impendere debeam, et de vestra potestate vel mundoburdo tempore vitae meae potestatem non habeam subtrahendi, nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitae meae debeam permanere”: MGH, *Formulae*, cit., p. 158.

⁶¹ *Leges Visigothorum*, Eur. 310, e V, 3, 1-4.

⁶² La raccomandazione continuerà sempre, per i Franchi, a rappresentare un obbligo vitalizio, da cui non ci si può più tirare indietro, se non alla morte del patrono: solo in questo caso Carlo Magno riconosce al raccomandato quella “licentiam... se commendandi... ad quemcumque voluerit” che per i Visigoti non poteva mai essere sottratta all’uomo libero, sia pure raccomandato (CRF, 45, § 10).

⁶³ Fustel de Coulanges, *Les origines* cit., pp. 274-314; Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., pp. 3-6.

“confidens in alicuius patrocínio”, e del giudice non meno compromesso che “neglexerit iudicare, forsitan adtenderit ad gasindium, vel ad parentem aut ad amicum suum”⁶⁴.

Dieci anni dopo, il re Astolfo affronta a sua volta un caso apparentemente analogo, quello in cui “quiscumque homo pro bonitatem suam introierit in servitio de iudicem aut de alio hominem et deservierit ei”. Siamo ancor sempre nel contesto in cui un libero si raccomanda a un patrono, e l'unica novità, peraltro nient'affatto secondaria, è che il re dà per scontato che il servizio possa prolungarsi anche dopo la morte del patrono, col libero che continua a servire “ad filius aut ad nepotes ipsius”. Ma il problema che Astolfo intende affrontare è in realtà nuovo: è il rischio che dopo trent'anni di servizio ininterrotto il patrono, o il suo erede, rivendichi la proprietà dell'uomo per usucapione. Appare qui una contiguità dichiarata fra la condizione del raccomandato, che serve per propria libera scelta, e quella dello schiavo che è proprietà del padrone; anche se il re s'affanna a chiarire che in un caso come questo il possesso trentennale non basta a stabilire un diritto di proprietà, “quia impossibile est et contra Dei preceptum, dum omnis eius parentes liberi essent, ut ipse solus, qui voluntariae deservivit, in servitio deteneatur pro sola possessione”⁶⁵.

Qualcuno noterà forse che in questi testi manca la terminologia della *commendatio*. E può ben darsi che trattandosi d'una terminologia d'origine romana, i re longobardi abbiano evitato deliberatamente di impiegarla; a noi qui, tuttavia, non interessa tanto l'analogia dei termini tecnici, quanto quella delle situazioni. In ogni caso, non appena l'Italia passerà sotto il controllo dei re carolingi le situazioni di dipendenza volontaria saranno immediatamente equiparate alla raccomandazione nel linguaggio delle cancellerie. Uno dei primi capitolari del re d'Italia Pipino, datato al 787, prevede espressamente che i liberi Longobardi possano continuare a raccomandarsi come facevano prima: “Stetit nobis de illos liberos Longobardos, ut licentiam habeant se commendandi ubi voluerint, si commendatus non est, sicut a tempore Langobardorum fecerunt”⁶⁶.

c) La *commendatio* fra i Romani

Questa subordinazione clientelare così flessibile, che può essere usata dai poveri per mettersi al servizio d'un ricco da cui sperano d'essere mantenuti, come pure da uomini d'una certa agiatezza per annodare relazioni politicamente utili con un maggiorenne locale, assomiglia come una goccia d'acqua alle clientele diffuse nella società romana, sotto la Repubblica come sotto l'Impero; con la differenza, tutt'altro che irrilevante, che a quel tempo non si riconosceva ai vincoli di patronato la natura giuridica e astringente che sembra invece caratterizzarli nell'età romano-germanica. La ricerca recente ha sottolineato sempre più largamente la presenza onnipervasiva di patronati e clientele nella società romana, e non solo in ambito urbano, ma rurale. Pensiamo a quei contadini che si raccomandavano a un ricco latifondista o a un comandante militare, per averne protezione e nutrimento, ma anche per commettere impunemente abusi e malversazioni, segno che non si trattava sempre e soltanto di poveracci; secondo quanto denunciano con singolare unanimità un autore greco del IV secolo come Libanio, autore addirittura d'un trattato sui patronati, e uno gallico del V secolo come Salviano⁶⁷.

⁶⁴ Rachis, § 10-11. Sulle clientele presso i Longobardi, Gasparri, *Strutture militari* cit., specialmente pp. 676-681.

⁶⁵ Astolfo, § 22. Si noti il parallelo, per non dire l'identità, fra la situazione descritta da Astolfo e quella ipotizzata da Carlo Magno, del “vasallus” in lite col suo signore, perché il “senior eum iniuste in servitio redigere voluerit” (CRF, 104, § 8; cfr. sopra, n. 21)

⁶⁶ CRF, 94, § 13; Azzara-Moro, *I capitolari italici* cit., n. 6. Si noti, anche qui, l'enfasi tipicamente franca sull'impossibilità, per il raccomandato, di abbandonare il patrono. Su questo testo cfr. Gasparri, *Strutture militari* cit., p. 699 sg., in polemica con la precedente storiografia giuridica, disposta a “tutte le possibili forzature” pur di non dover ammettere che rapporti assimilabili al vassallaggio franco esistevano anche presso i Longobardi.

⁶⁷ Cfr. i testi riportati da Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, cit., I, pp. 307-9. Punto di partenza per l'analisi del patronato romano, dal punto di vista del medievista, è ancor sempre Fustel de Coulanges, *Les origines* cit., pp. 205-247. Più recentemente, per clientele e raccomandazioni in età repubblicana e augustea cfr. l'ampia messe di testi radunata da L. Perelli, *La corruzione politica nell'antica Roma*, Milano 1994; per l'età tardoantica, J.-U. Krause, *Spätantike Patronatsformen im Westen des Römischen Reiches*, München 1987. Anche le disposizioni del codice euriciano sui rapporti fra “patroni” e raccomandati, in particolare quei clienti armati noti come *buccellarii*, sono indicative della diffusione delle clientele nel mondo tardoromano: W. Kienast, *Gefolgswesen und Patrocinium im spanischen Westgotenreich*, in “Historische Zeitschrift”, 239 (1984), pp. 23-75.

La continuità della *commendatio*, nel mondo romano, fra l'età degli ultimi imperatori d'Occidente e quella di Carlo Magno era com'è noto la tesi di fondo di Fustel de Coulanges, ma ha poi trovato scarsissima eco nella storiografia novecentesca. E' grazie soprattutto agli specialisti del Tardo Antico che quella continuità è stata da poco rimessa in evidenza, documentando la sopravvivenza d'un tessuto sociale fittamente clientelare, ad esempio, nell'Italia bizantina fino a tutto l'VIII secolo⁶⁸.

E' altresì da escludere che l'istituzione, e la pratica sociale, siano scomparse fra le popolazioni romane nelle aree dominate dai Franchi o dai Longobardi. Lo provano l'affiorare della terminologia latina della raccomandazione e del patrocinio nelle fonti franche, come s'è appena constatato⁶⁹, nonché in quelle compilazioni giuridiche che conservavano, in forme semplificate e trasformate dall'uso, il diritto romano. Così la *Lex Romana Curiensis*, compilata in Rezia nell'VIII secolo, nel discutere le forme dell'emancipazione dalla patria potestà prevede anche il caso in cui un padre raccomanda i propri figli a un potente ("eos per manum dat ad alium seniore et eos ei commendaverit") e quello in cui un figlio, di sua iniziativa, "ad regem vel ad alterum patronum commendatus est".

Lo stesso testo dedica un paragrafo al medesimo problema già trattato, più o meno alla stessa epoca, da Astolfo, e cioè la salvaguardia della libertà personale di chi si raccomanda, soprattutto quando sia costretto a farlo da circostanze d'emergenza ("Si quicumque ingenuus homo propter forciam de malos homines per suam voluntatem se ipsum ad alterum hominem commendaverit"). Anche qui, come nella legge longobarda, il principio è che tale libertà dev'essere sempre garantita: quand'anche il raccomandato avesse pronunciato una formula che sembrava implicare invece l'ingresso in servitù ("pro servo tibi volo esse"), restava comunque un uomo libero ("pro tale commendacione, si hoc fecerit, suam ingenuitatem non perdat"). Il fatto che in queste compilazioni, destinate a popolazioni di legge romana, la raccomandazione sia considerata in termini sostanzialmente analoghi a quelli delle *Leges* germaniche conferma che si trattava d'una prassi universalmente diffusa⁷⁰.

C'è del resto un'altra testimonianza della sua presenza in ambito romano, che risulta particolarmente rilevante proprio per l'epoca di Carlo Magno; ed è il già citato placito di Risano. Nell'804, in Istria, una commissione di *missi dominici* conduce un'inchiesta sulle accuse di abusi e malversazioni giunte all'orecchio dell'imperatore contro il governatore locale, il duca Giovanni. Gli inquirenti ascoltano la testimonianza di ben centosettantadue uomini liberi, certamente notabili o, come traduce il Cammarosano, "maggioranti" (nel testo, *capitanei*). Fra le lagnanze che essi elencano ce n'è una particolarmente significativa: da quando il duca è stato mandato a governare l'Istria, conquistata ai Bizantini nel 787, "liberos homines non nos habere permittit, sed tantum cum nostros servos facit nos in hoste ambulare". Se pensiamo ai capitolari notissimi, e su cui ci soffermeremo tra poco, in cui Carlo Magno ordina che ogni uomo libero tenuto a partire per l'esercito ci vada al seguito del suo *senior*, se ne ha uno, la situazione appare chiara: è normale che un notabile si circondi di uomini liberi e armati, che riconoscono nei suoi confronti una dipendenza clientelare e che vanno alla guerra al suo seguito.

Il duca Giovanni ha intralciato questo genere di raccomandazioni; evidentemente, voleva demolire il sostegno clientelare di notabili che in qualche modo gli davano fastidio, come dimostra il fatto che abbia cercato di separare dai patroni anche i liberti ("libertos nostros abstulit"). Ma aveva torto, perché la legge imperiale accetta pacificamente l'esistenza di queste clientele, e infatti il governatore si affretta a far marcia indietro: "Liberos homines habere vos permittam, ut vestram habeant commendationem, sicut in omnem potestatem domini nostri faciunt". Dove è chiaro, se

⁶⁸ T.S. Brown, *Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800*, Hertford 1984, pp. 205-220. La discussione aperta fra gli antichisti sulla possibilità di considerare il patronato tardoantico come una diretta prefigurazione del feudalesimo appare tuttavia di dubbia utilità, perché fondata su un'immagine schematica e non aggiornata del feudalesimo stesso (Krause, *Spätantike Patronatsformen* cit., p. 1 e n.; e cfr. anche le conclusioni, pp. 332-6).

⁶⁹ Cfr. anche, a questo proposito, l'importante intervento di P. J. Geary, *Extra-judicial means of conflict resolution*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secoli V-VIII)*, XLII Settimana del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1995, pp. 585-594.

⁷⁰ Per ciò che riguarda la *Lex Romana Curiensis* cfr. l'analisi di Kienast, *Die Fränkische Vasallität* cit., p. 7.

ancora ce ne fosse bisogno, che è proprio a una procedura di *commendatio* che si faceva allusione; e che l'impiego d'una simile procedura per costituire intorno ai notabili una clientela è accettato come ovvio in tutto l'impero.

Ma ciò che rende il testo particolarmente significativo è che gli abitanti dell'Istria erano Romani, ed erano rimasti per secoli sotto il governo bizantino. Essi conoscevano e largamente utilizzavano la pratica della *commendatio* prima della conquista franca: le accuse contro il duca Giovanni consistono proprio nell'aver modificato le usanze vigenti in precedenza, "tempore Grecorum". A tutti gli intervenuti al placito, compresi gli inviati di Aquisgrana, è chiarissimo che queste dipendenze volontarie di "liberi homines" dai maggiorenti locali, che comportano anche un servizio militare e che, diciamolo fin d'ora, assomigliano abbastanza al vassallaggio, non sono affatto un'istituzione franca, ma al contrario una realtà universalmente diffusa, indifferente ai confini fra gl'imperi⁷¹.

5. La portata sociale della raccomandazione

a) La raccomandazione ai latifondisti e alle Chiese

"Sicut in omnem potestatem domini nostri faciunt", aveva ammesso nell'804 il duca Giovanni: la raccomandazione era una realtà sociale largamente praticata sotto gli occhi di tutti. Ed era una pratica che non aveva niente di specificamente franco, egualmente diffusa nella Gallia franca come nell'Italia longobarda, o in un lembo d'Italia, come l'Istria, rimasto fino a pochissimi anni prima sotto il governo bizantino. Inoltre, ed è questo l'ultimo punto che vale la pena di chiarire, era una pratica che proprio come nei secoli passati poteva essere adottata in situazioni sociali anche molto diverse, dal poveraccio che muore di fame di cui ci parla ancora la formula di Tours fino ai vertici della società.

Varrà la pena di notare che questa estrema varietà non ci autorizza a concludere che la somiglianza tra i casi diversi era soltanto formale, e che, al limite, ci troviamo di fronte a una pratica universalmente diffusa, non solo in questa ma in qualunque società, e perciò di relativo interesse per lo storico dei regni romano-barbarici. Non è così: vuoi perché la terminologia utilizzata dai contemporanei e il valore ch'essi attribuiscono all'impegno sono consapevolmente omogenei, e rimandano a una precisa realtà giuridica, percepita come un quadro unitario; vuoi perché mai, né in epoca romana, quando la raccomandazione mancava appunto di quella dimensione giuridica, né soprattutto in un pieno e basso Medioevo dominato piuttosto da vassallaggio e servaggio, incontriamo un'insistenza così costante delle fonti sulla pervasività, la pubblicità, l'ufficialità di quei vincoli.

In età carolingia, ci sono ampie testimonianze del fatto che la procedura di raccomandazione era usata dai contadini liberi che entravano al servizio d'un padrone; quegli stessi che si trovavano poi non di rado a veder minacciata la loro libertà personale, per aver troppo a lungo acconsentito alle medesime prestazioni e ossequi che il padrone pretendeva dai suoi schiavi. Nel placito celebrato a Trento nell'845, i contadini in lite col padrone, che è poi il monastero veronese di S. Maria in Organo, affermano esplicitamente d'essere subordinati ai monaci "per commendationem per liberos homines", al modo cioè di uomini liberi, essendosi raccomandati, loro o i loro antenati, all'abate ("quod comendavimus nos Ariperto abati")⁷². Nell'854, i contadini della Val Trita si oppongono egualmente all'abate di S. Vincenzo al Volturmo che pretende di ridurli in schiavitù: "nam nos pro defensionis causa fuimus pro liberi homines commendati in ipso monasterio, non pro servi"⁷³.

⁷¹ Manaresi, *I placiti* cit., n. 17. "Maggiorenti": P. Cammarosano, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari 1998, p. 130. Il placito è analizzato fra gli altri da Gasparri, *Strutture militari* cit., p. 723 sg.

⁷² Cfr. sopra, n. 8.

⁷³ Manaresi, *I placiti* cit., n. 58. L'archivio di S. Vincenzo al Volturmo conserva alcuni atti di *commendatio*, del 779 e dell'819, che impongono al raccomandato duri obblighi di servizio e obbedienza, "salva libertate nostra": cfr. Feller, *Les Abruzzes médiévales* cit., pp. 539-46. Alla fine del IX secolo, nel politico bresciano di Santa Giulia sono elencati a più riprese, fra i dipendenti rurali del monastero, gruppi di "homines liberi... qui se comendaverunt cum eorum proprio": P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano 1965, p. 107 n.

Ma a raccomandarsi non erano soltanto contadini in difficoltà, che si aspettavano dal padrone un po' di terra da zappare e magari anche pane per tirare avanti negli anni cattivi. Frequentissimo era il caso in cui figli o parenti di ecclesiastici si raccomandavano, o erano raccomandati direttamente dal padre, alla Chiesa per ottenerne un beneficio. La formulazione più antica di quest'usanza è forse nella *Lex Visigothorum*, dove se ne parla come d'una prassi universalmente diffusa, tanto fra gli "heredes episcopi seu aliorum clericorum, qui filios suos in obsequium ecclesie commendaverint, et terras vel aliquid ex munificentia ecclesie possederint", quanto fra le "vidue sacerdotum vel aliorum clericorum, que filios suos in obsequium ecclesie commendant", per continuare a godere "de rebus ecclesiasticis quas pater tenuit"⁷⁴. Ma l'usanza continuava a essere praticata ovunque al tempo di Carlo Magno. Nel 770, a Lucca, il chierico Omulo ricorda d'essersi obbligato da ormai trent'anni, lui e i suoi genitori, a fare "voluntatem et imperationem de presbiteris ecclesie S. Martini", con impegno anche militare ("et caballicaturam cum ipsis presbiteris faciebamus"), ottenendone in cambio l'usufrutto ereditario di certi possedimenti. Nell'815 i preti Giacomo e Simone, essendo morto il loro zio che teneva un beneficio dal vescovo di Frisinga, ebbero qualche difficoltà a farsi confermare la concessione; "qua ex re commendaverunt se in manus Hittonis episcopi ad servitium et humiliter deprecabant, ut eis ipsum beneficium... praestare dignaretur"⁷⁵.

In casi come questi, la motivazione economica della raccomandazione appare strettamente intrecciata con la motivazione clientelare; che è senza dubbio la ragione dominante per cui i potenti, ecclesiastici e anche laici, concedevano così spesso benefici a chi accettava di raccomandarsi. La posizione d'un notabile era rafforzata non solo dalla moltitudine di schiavi, di liberti e di affittuari che lavoravano per lui, ma anche dalla disponibilità di dipendenze clientelari più gratificanti: di uomini liberi nel pieno senso della parola, proprietari agiati, in grado di pagare le tasse e di prestare servizio militare, che tuttavia si raccomandavano a lui e lo riconoscevano come patrono. La dimensione clientelare della politica locale, che gli storici hanno potuto largamente evidenziare per l'età moderna, non solo esisteva senza nessun dubbio anche nella società altomedievale; ma vi trovava, ed è ciò che qui ci interessa sottolineare, una sanzione giuridica che si sarebbe poi perduta, grazie proprio a istituti come la *commendatio*.

Esemplare in questo senso è il dossier documentario relativo a quei profughi spagnoli che forse già dopo la sconfitta di Carlo Magno nel 778 s'insediarono in Settimania, e lì ottennero dal re ampie estensioni di terra disabitata, in cui stabilirsi e da mettere a coltura. A più di mezzo secolo di distanza un placito che rievoca il loro arrivo afferma ch'essi erano guidati da un notabile, Giovanni, cui erano raccomandati ("commendati") e che consideravano il loro "patronus"; fu lui, dopo aver ricevuto dal re una concessione ufficiale, a distribuire fra loro le terre ("beneficiavit"). E infatti esiste un diploma di Carlo Magno in cui si conferma a Giovanni, che a sua volta "in manibus nostris se commendavit", il possesso di quelle terre. Ma una lagnanza proveniente dall'area dove s'erano insediati i profughi, e che arrivò sul tavolo di Ludovico il Pio solo nell'816, racconta la storia un po' diversamente. A presentarsi a Carlo Magno, in rappresentanza di tutti gli immigrati, erano stati soltanto "hi qui inter eos maiores et potentiores erant", insomma Giovanni e i suoi più stretti seguaci; costoro, forti del privilegio concesso dall'imperatore, avevano cercato d'impadronirsi di tutta la terra, senza lasciarne agli altri ("eos qui inter illos minores et infirmiores erant") o comunque assoggettandoli ("sibi ad servicium subiicere conati sunt").

Dopo i primi arrivati, prosegue Ludovico il Pio riassumendo la lagnanza, altri profughi continuarono ad arrivare dalla Spagna e a insediarsi nel nuovo paese; tutti costoro, appena arrivati, "ad comites sive vassos nostros vel etiam ad vassos comitum se commendaverunt et ad habitandum atque excolendum deserta loca acceperunt". Come dire che in quest'area di frontiera, nel senso americano del termine, era letteralmente impossibile insediarsi e lavorare senza disporre di protezioni, e che la società locale fu sin dall'inizio nient'altro che un insieme di clientele, spesso

⁷⁴ *Leges Visigothorum*, V, 1, 4.

⁷⁵ Il primo documento, in Schiaparelli, *Codice diplomatico* cit., II, n. 246, è analizzato da Gasparri, *Strutture militari* cit., p. 686 sg.; il secondo, in T. Bitterauf, *Die Traditionen des Hochstifts Freising, 744-926*, I, München 1905, n. 345, è cit. da Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., p. 145 n. Cfr. anche il ruolo, del tutto analogo, delle concessioni di beni ecclesiastici in enfiteusi, nell'Italia bizantina: Brown, *Gentlemen and Officers* cit., p. 208.

in conflitto fra loro: l'intervento di Ludovico il Pio è diretto soprattutto a proteggere i nuovi venuti dalle pressioni dei vecchi notabili, facendo sì che anche quanti non s'erano raccomandati a costoro, ma invece "aut comitibus aut vassis nostris aut paribus suis se commendaverunt", possano vivere tranquilli e senza soprusi⁷⁶.

In questo stesso contesto s'inserisce la norma della *Divisio regnorum* in cui Carlo Magno, dopo aver previsto la spartizione dell'impero in tre regni da affidare ai suoi tre figli, ordina che se un qualsiasi libero abbandona il suo signore e si trasferisce in un altro regno, il re di quest'ultimo non potrà accettarlo come uomo proprio, né consentire ad altri di farlo. Sia chiaro però, precisa Carlo Magno, che non s'intende con ciò vietare a un libero di trasferirsi e cercarsi un patrono in un regno diverso, ma solo di approfittarne per rompere gli impegni già presi: "unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi inter haec tria regna ad quemcumque voluerit; similiter et ille qui nondum alicui commendatus est". L'insistenza con cui, in questi anni, la legislazione ritorna sul diritto di ogni libero a raccomandarsi a chi vuole conferma che la prassi continuava ad essere corrente com'era stata nei secoli precedenti⁷⁷.

b) La raccomandazione al re

Constatata questa presenza onnipervasiva della *commendatio*, non ci stupiremo se essa venne usata, da chi poteva permetterselo, per allacciare un rapporto privilegiato col re in persona. La formulazione più esplicita di quest'abitudine si trova in un capitolare italico di Lotario, datato forse all'823, in cui il re stabilisce che i suoi raccomandati debbano avere la precedenza sugli altri uomini liberi: "His vero personis quae se nobis commendaverunt, volumus specialiter hoc honoris privilegium concedere prae ceteris liberis, ut in quocumque loco venerint, sive ad placitum vel ubicumque, omni honore digni habeantur et caeteris antependantur"⁷⁸. Ma chi era che si raccomandava al re?

In primo luogo, si trattava ovviamente dei *vassi dominici*⁷⁹. Il passo celebre, e anzi troppo celebre, degli *Annales Regni Francorum* relativo al duca bavaro Tassilone, che nel 757 si sarebbe presentato davanti a Pipino all'assemblea di Compiègne, "in vasatico se commendans per manibus", dimostra che al più tardi all'epoca in cui questo testo venne scritto, cioè intorno al 787-8, chi voleva diventare vassallo del re doveva innanzitutto raccomandarsi. Ma il testo è in realtà da trattare con cautela, e in ogni caso Tassilone non è per niente un esempio rappresentativo di vasso dominico⁸⁰. La categoria doveva essere composta, in grande maggioranza, da gente di condizione più mediocre, come quel tale che nell'834 si raccomandò a Ludovico il Germanico facendosi

⁷⁶ CRF, 132-133. L'intero dossier è commentato in Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., pp. 146-153.

⁷⁷ CRF, 45, § 7-10. Questo è uno dei capitolari in cui mi sembra di poter affermare che Carlo Magno ha in mente genericamente i "liberi homines" raccomandati, e non specificamente i vassalli, come invece s'intende di solito (cfr. sotto, nn. 90-93). Il termine "vasallus" compare invece, nell'817, nell'*Ordinatio imperii* di Ludovico il Pio, che sembra, a prima vista, riprendere quasi letteralmente questa disposizione; ma in realtà l'ordinanza di Ludovico è intrinsecamente diversa da quella del padre, giacché non riprende tutti i relativi paragrafi della *Divisio regnorum*, che si estendevano anche ai raccomandati d'un "dominus" privato, ma soltanto quella parte che riguarda gli uomini dei tre re (CRF, 136, § 9).

⁷⁸ CRF, 159, § 3; Azzara-Moro, *I capitolari* cit., n. 22.

⁷⁹ Che la raccomandazione sia uno degli atti formali mediante i quali si entra in vassallaggio, è sempre stato accettato dalla storiografia, né c'è motivo di metterlo in dubbio. Cfr. la testimonianza dei capitolari di Carlo Magno: "de illis qui aliunde in bassalatico commendati sunt" (CRF, 25, § 4); "si senior vassalli sui defensionem facere potest postquam ipse manus suas in eius commendaverit" (CRF, 104, § 8).

⁸⁰ Il brano citato è in *Annales Regni Francorum*, ed. F. Kurze, Hannover 1895 (MGH, *Scriptores in usum scholarum*), p. 14. L'affermazione, troppo spesso ripetuta, per cui il rituale descritto rappresenterebbe un uso normale per il 757, oltre che il più antico esempio di sottomissione vassallatica d'un potente, cade di fronte alla constatazione che non solo gli *Annales* vennero compilati a partire dal 787-8, ma che precisamente le relazioni di Tassilone col re dei Franchi rappresentano per il loro autore un problema di bruciante attualità politica, per cui è da escludere che si sia accontentato di riferire oggettivamente una tradizione dell'epoca, d'altronde inesistente negli altri Annali: cfr. l'analisi dettagliatissima e persuasiva di Becher, *Eid und Herrschaft* cit., che dedica alla questione gran parte del suo libro. E' un peccato che le conclusioni di questo autore abbiano avuto scarsa o nessuna eco nella storiografia italiana e francese, e siano addirittura state respinte, senza ragioni convincenti, nel recente intervento di P. Depreux, *Tassilon III et le roi des Francs: examen d'une vassalité controversée*, in "Revue Historique", 293 (1995), pp. 23-73.

precedere da una lettera di Eginardo, in cui l'abate chiedeva al re che "quando in vestras manus se commendaverit... aliquam consolationem ei faciatis de beneficiis"⁸¹.

Ma non tutti quelli che si raccomandavano al re diventavano *vassi dominici*. La raccomandazione era prassi consueta, ad esempio, per gli ecclesiastici che entravano nella cappella regia: nei *Gesta abbatum Fontanellensium*, redatti fra l'834 e l'845, si racconta come l'abate Ansegiso, allora appena defunto, in giovanissima età fosse stato condotto dal suo predecessore e consanguineo, l'abate Geroaldo, al palazzo di Carlo Magno, dove "eum... in manus gloriosissimi regis Karoli commendare studuit"; mentre Carlo il Calvo parla d'un chierico della sua cappella, che "more liberi clerici se mihi commendaverat et fidelitatem sacramento promiserat". Anche se secondo la tradizionale storiografia giuridica l'unione di *commendatio* e giuramento di fedeltà configura il vassallaggio, è evidente che quel chierico non era un vassallo dominico; c'era bensì un parallelo fra questi servitori di palazzo, ecclesiastici e laici, tanto che Walafrido Strabone nel descrivere il funzionamento della cappella palatina paragona l'arcicappellano al conte di palazzo e i cappellani ai vassi dominici, ma un parallelo non è un'identità⁸².

E' una conclusione che conviene tener presente affrontando un'altra categoria di raccomandazioni, e cioè quelle che legano al re i magnati ecclesiastici e laici. Nella legislazione di Carlo Magno, a dire il vero, c'è ben poco che testimoni questa pratica; sono piuttosto le fonti narrative a informarci, e poiché si tratta di fonti piuttosto tardive, potremmo anche credere che la prassi stessa fosse abbastanza recente. Secondo il biografo di Ludovico il Pio conosciuto come l'Astronomo, quando il nuovo imperatore salì al trono suo cugino il conte Wala, che era stato uno dei principali collaboratori di Carlo Magno, si presentò a lui e "se eius nutui secundum consuetudinem Francorum commendans subdidit"⁸³. Non è facile stabilire se quel "secundum consuetudinem Francorum" voglia intendere che il rituale della raccomandazione avvenne secondo una procedura tipicamente franca, da identificare a questo punto col vassallaggio; o che era il fatto in sé d'un potente che si raccomandava al re ad essersi sviluppato più particolarmente tra i Franchi, al punto che nell'814 una tale raccomandazione era ormai divenuta abituale, anzi in pratica obbligatoria per i detentori d'uffici; ma su questa alternativa ritorneremo fra pochissimo.

Quel che è certo è che dopo questa data le informazioni sulla raccomandazione abituale, per non dire forzata, dei potenti al re si fanno sempre più frequenti e precise. Nell'837 Ludovico il Pio attribuisce al figlio Carlo il Calvo il governo di un insieme di territori; gli *Annales Bertiniani* informano che "episcopi, abbates, comites et vassalli dominici in memoratis locis beneficia habentes, Karolo se commendaverunt et fidelitatem sacramento firmaverunt". Nell'838 a quei territori si aggiunge la Neustria, e questa volta è l'Astronomo a commentare che "Neustriae provintiae primores Karolo et manus dederunt et fidelitatem sacramento obstrinxerunt"⁸⁴. Indipendentemente dal cronista di corte, il biografo d'uno di quei *primores*, Aldrico vescovo di Le Mans, ci offre una preziosa conferma là dove scrive che l'imperatore "prefatum autem pontificem memorato Karolo filio suo minori per manus commendavit"⁸⁵. Il parallelo fra i tre testi non lascia dubbi: all'avvento d'un nuovo sovrano, è prassi abituale che i magnati, ecclesiastici e laici, gli si raccomandino.

Lo stesso automatismo emerge molto chiaramente nella corrispondenza di Eginardo. Quando, nell'833, i figli di Ludovico il Pio si spartiscono l'impero, Eginardo, che possiede diverse abbazie in zone anche piuttosto lontane fra loro, si raccomanda innanzitutto a Lotario, convinto, dice, "quod illa porcio orientalium plagarum Francorum, in qua et commoror et parvum beneficium habeo, ad regnum domni Hlotharii pertinere deberet"; appurato che rientra invece nei confini di Ludovico il Germanico, si affretta a scrivergli una lettera umilissima, implorandolo di confermargli

⁸¹ Il testo in Boutruche, *Signoria e feudalesimo* cit., I, p. 353.

⁸² J. Fleckenstein, *Die Hofkapelle der Deutschen Könige*, Stuttgart 1959, p. 31. Non assimilabile al vassallaggio è evidentemente anche la raccomandazione di quell'"hebreus nomine Abraham", di Saragozza, che si raccomandò a Ludovico il Pio ("in manibus nostris se commendavit") ottenendone ogni sorta di privilegi giuridici ed esenzioni fiscali per il "negotio suo": MGH, *Formulae* cit., p. 325.

⁸³ Astronomo, *Vita Hludovici imperatoris*, a cura di E. Tremp, Hannover 1995 (MGH, SRG, 64), p. 346.

⁸⁴ Ganshof, *Les origines* cit., p. 28; sono i testi scelti da questo autore, dato il loro carattere almeno in apparenza inequivocabile, per aprire la sua analisi del feudalesimo carolingio.

⁸⁵ Ganshof, *Les origines* cit., p. 62 n.

provvisoriamente il beneficio, finché non otterrà da Lotario il permesso “ad vos veniendi et in vestras manus me commendandi”. Appare chiaro che a questa data la raccomandazione era strettamente indispensabile, tranne appunto in casi d'emergenza, per l'esercizio di cariche, non foss'altro perché queste ultime comportavano sempre e comunque il godimento di benefici regi⁸⁶.

Non sembra peraltro verosimile che la raccomandazione dei potenti si sia generalizzata solo al tempo di Ludovico il Pio. Le fonti merovinge, come abbiamo visto, contenevano già frequenti riferimenti all'abitudine di raccomandare al re i giovani destinati a far carriera nell'amministrazione laica o ecclesiastica, diventando conti, giudici o vescovi; e non c'è motivo di credere che con l'avvento dei Carolingi questa prassi sia stata sospesa, tanto più che la si ritrova nell'epoca di Ludovico il Pio e dei suoi figli: come nel caso di quel conte Donato che, dopo essersi raccomandato a Carlo il Calvo e averne ottenuto puntualmente un beneficio, “processu denique temporis commendavit... filium suum Gozelinum Karolo regi”⁸⁷. Anche al tempo di Carlo Magno, dunque, nonostante l'assenza di testimonianze dirette, è ragionevole ritenere che un gran numero di potenti fossero già raccomandati al re prima ancora di riceverne incarichi e benefici.

Propria, semmai, dell'età di Carlo Magno, e forse ancor più di Ludovico il Pio, può essere la tendenza ad attuare la raccomandazione dei grandi all'imperatore nella forma del vassallaggio, e cioè in una forma che originariamente sanciva una subordinazione domestica e quasi servile: è forse questo che appare all'Astronomo, egli stesso probabilmente d'origine aquitana, come un tratto tipicamente franco. E si spiega, allora, che proprio al tempo di Ludovico il Pio compaiano con insolita frequenza nelle fonti narrative espressioni come “more Francico” per designare la sottomissione di principi o magnati forestieri al sovrano franco; dove ciò che colpiva i contemporanei non era, forse, il fatto in sé della raccomandazione, quanto il rituale specifico con cui era attuato⁸⁸. Ma di per sé, ripetiamolo, il ruolo della raccomandazione al re nelle strategie familiari non dev'essere sostanzialmente mutato rispetto al passato merovingio.

Solo per quel particolare tipo di potenti che erano gli abati, la raccomandazione acquistò più ampia diffusione con l'avvento della nuova dinastia. Fin da quando erano soltanto maestri di palazzo, gli antenati di Carlo Magno avevano persuaso, o costretto, gli abati di parecchi importanti monasteri a raccomandare se stessi e la propria comunità. Il primo esempio esplicito è in un diploma di Pipino del 752, che ricorda come in precedenza l'abate di St. Calais “semetipsum et illam congregationem sanctam... et omnes res eorum in manu nostra plenius commendavit”; ma non è escluso che relazioni analoghe fossero annodate già sotto Carlo Martello. Giuridicamente, questi impegni rientravano a pieno titolo nella categoria della *commendatio* franca: erano impegni definitivi, che vincolavano la comunità per sempre, e che al tempo stesso le garantivano la protezione del maestro di palazzo, divenuto poi re, collocandola sotto il suo *mundeburdio*⁸⁹.

⁸⁶ La stessa urgenza della raccomandazione al nuovo sovrano traspare dalla lettera in cui Eginardo intercede presso Lotario a favore di un Frumoldo, che “habet beneficium non grande in Burgundia, in pago Genawense, ubi pater eius comes fuit, et timet illud perdere”, perché è malato e non può venire personalmente a palazzo; sicché Eginardo prega l'imperatore di confermare provvisoriamente il beneficio finché “ad eius presentiam venerit ac se sollempni more commendaverit” (Boutruche, *Signoria e feudalesimo* cit., pp. 354-7).

⁸⁷ Il brano, da Incmaro, è citato da Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., p. 76 n., che conferma l'analogia colla prassi di età merovingia.

⁸⁸ L'Astronomo, oltre al caso già citato della raccomandazione di Wala “secundum consuetudinem Francorum” (sopra, n. 82), introduce un'analogia precisazione nel racconto della *commendatio* di Harald di Danimarca a Ludovico il Pio: “iuxta morem Francorum manibus illius se tradidit” (Astronomo, *Vita* cit., p. 356). Un evidente parallelo appare nella versione rimaneggiata degli *Annales Regni Francorum*, risalente probabilmente al regno di Ludovico il Pio, dove il racconto della sottomissione di Tassilone a re Pipino, ripreso dalla versione precedente, è interpolato con le parole “more Francico” (“more Francico in manus regis se in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit”, p. 15). E mi sembra da accostare a questi passi anche l'annotazione degli *Annales Bertiniani* per l'anno 839, in cui si parla di “Aquitanos” che Ludovico il Pio aveva “filio suo Karolo more patrio... commendatos”; appare forzata l'interpretazione del Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., p. 76 n., per cui “More patrio’, das heisst, wie der Vater seine Kinder einem Herrn kommandiert”.

⁸⁹ La raccomandazione dei monasteri nel regno franco è studiata da J. Semmler, *Traditio und Königsschutz*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan. Abt.”, 45 (1959), 1-33. Una prassi analoga s'era sviluppata nel regno longobardo, giacché in una legge di Astolfo si parla dei monasteri “que in defensione sacri palatii esse noscuntur”, distinti da quelli “que ad palatio non perteneunt” (Astolfo, § 17). E' a queste abbazie anticamente raccomandate al re longobardo, e ora ereditate dai nuovi sovrani, che si fa riferimento nei capitolari italici di Carlo

c) Vassalli o raccomandati?

Apparirà chiaro da quel che s'è detto finora che raccomandazione e vassallaggio non sono due istituzioni identiche. Benché il vassallaggio sia indiscutibilmente una forma di raccomandazione, esistono situazioni dove i raccomandati non possono essere identificati coi vassalli: né i contadini di Trento che s'erano raccomandati all'abate Ariperto, né i "liberi clerici" della cappella imperiale, né gli abati che raccomandano al re i propri monaci possono essere chiamati vassalli. Quanto ai conti e agli altri magnati laici che si raccomandano all'imperatore, la loro assimilazione ai vassalli costituisce, come abbiamo visto, uno sviluppo ipotetico, e comunque tardivo. E a meno di rinunciare del tutto all'affermazione tradizionale per cui il vassallaggio era un'istituzione tipicamente franca, non potranno essere considerati vassalli né i liberi Longobardi cui re Pipino concede di raccomandarsi a chi vogliono come già facevano "tempore Langobardorum", né i liberi dell'Istria che vengono autorizzati a raccomandarsi ai maggiorenti locali come erano soliti fare "tempore Grecorum".

Ci si può allora chiedere se quei luoghi, frequentissimi nei capitolari di Carlo Magno, in cui si accenna alla dipendenza volontaria dei liberi debbano per forza essere riferiti al vassallaggio, come s'è sempre fatto, o se in qualche caso non si rivolgano invece all'insieme dei *liberi homines* raccomandati. Nell'811, ad esempio, l'imperatore denuncia che quando partono per l'esercito vescovi, abati e conti "dimitunt eorum liberos homines ad casam in nomine ministerialium", cioè con incarichi specifici che si pretende garantiscano l'esenzione. Peggio: poiché la legge prevede che le clientele partano per l'esercito al seguito del loro signore, s'è diffusa la falsa opinione che se questi non parte anche i suoi uomini hanno il diritto di restare a casa, tanto che c'è addirittura chi si raccomanda a un signore esclusivamente per poter sfuggire all'obbligo militare ("alii vero sunt qui ideo se commendant ad aliquos seniores, quos sciunt in hostem non profecturos"). Perciò Carlo rinnova la proibizione di concedere esenzioni ingiustificate; fermo restando che se un "liber homo" è rimasto a casa senza chiedere il permesso a nessuno, mentre il suo signore partiva, dovrà essere punito ancor più severamente⁹⁰.

Siamo autorizzati ad affermare, come si fa di solito, che tutte queste disposizioni si riferiscono soltanto ai vassalli? Si noterà che il termine non compare mai, benché appaia in altri paragrafi del medesimo capitolare, di diverso contenuto⁹¹. Si parla invece costantemente di "liberi homines", lo stesso termine impiegato (sarà un caso?) pochi anni prima nel placito di Risano, in un'area estranea alla tradizione propriamente vassallatica, ma ben familiare con quella della raccomandazione. Sembra perciò possibile che questa normativa si riferisca ai raccomandati in generale; i quali, come sappiamo, si disponevano su una gradazione assai ampia di disponibilità economica e di prestigio sociale, tanto da poter benissimo comprendere, ed è questo il punto, uomini abbastanza agiati da dover rispondere alla convocazione militare, senza per questo configurarsi propriamente come vassalli⁹².

Non troppo dissimile per contesto è quel capitolare italico dell'813, che si chiede in quale misura i dipendenti della Chiesa siano autorizzati, per questo solo fatto, a sfuggire agli oneri pubblici. Carlo

Magno e Pipino quando si menzionano i monasteri "que in mundio palatii esse noscuntur", pur senza escludere che fra essi rientrino anche comunità entrate sotto la protezione dei Carolingi dopo la conquista dell'Italia: CRF, 89, §5, e 91, §3 (Azzara-Moro, *I capitolari* cit., nn. 4-5).

⁹⁰ CRF, 73, §4, 8, 9 e 74, §9.

⁹¹ CRF, 74, §10; cfr. sotto, n. 113.

⁹² Occorre, ovviamente, provare che *senior* possa essere utilizzato come sinonimo di *patronus*, in riferimento cioè a una generica *commendatio*, e non si usi invece esclusivamente nel contesto del rapporto vassallatico (cfr. Kienast, *Die fränkische Vasallität*, cit., p. 151 sg. e n., che però imposta il problema in senso opposto, se cioè *patronus* possa essere usato in senso vassallatico). Mi sembra risolutivo l'uso di *senior* in alcuni capitolari di Carlo Magno, in cui la limitazione all'accezione vassallatica non avrebbe senso: non bisogna comprare un cavallo o un bue da un uomo sconosciuto, di cui non si sa da dove viene, dove abita "aut quis est eius senior"; i messi debbono censire gli immigrati, trascrivendo i loro nomi e il loro paese d'origine, "et qui sunt eorum seniores" (CRF, 67, §3-4); bisogna evitare che i preti cui è affidata una chiesa ("propter commendationem ecclesiae") debbano pagare un onere spropositato ai "senioribus", cioè ai proprietari ("i.e. domnis vel patronis" glossa il Boretius: CRF, 81 §3 e n.). E del resto anche nella lingua parlata *senior* sostituirà *patronus* ovunque un rapporto puramente economico si colori di dipendenza, anche al di fuori del contesto vassallatico.

stabilisce che tanto i “servi” e gli “aldiones” quanto quei contadini impoveriti che accettano di impiegarsi sotto padrone, in questo caso un ente ecclesiastico (“libellarii antiqui vel illi noviter facti, qui non pro fraude nec pro malo ingenio de publico se subtrahentes, sed pro sola paupertate et necessitate terram aecclesiae colunt vel colenda suscipiunt”), non possono essere costretti “ad ulla angaria seu servitio publico”, se non per il tramite del “patrono vel domino suo”. Ma l'imperatore aggiunge: “Ceteri vero liberi homines qui vel commendationem vel beneficium aecclesiasticum habent, sicut reliqui homines iustitias faciant”. Ci sono dunque dei liberi di condizione ben più elevata rispetto ai contadini, che si raccomandano bensì a un vescovo o un abate, ma non certo per ricevere un campo da zappare; e dunque non possono pretendere di sfuggire per questo agli oneri pubblici. Anche in questo caso appare evidente il parallelo fra le diverse situazioni di dipendenza, dello schiavo e del liberto, dell'affittuario e del raccomandato, che la legge è bensì in grado di distinguere con una certa sottigliezza, ma che configurano comunque, tutte insieme, una società attraversata da una moltitudine di vincoli personali privati. E anche in questo caso l'imperatore, che avrebbe potuto benissimo parlare di vassalli se avesse avuto intenzione di riferirsi soltanto a loro, evita il termine e sceglie invece quello di *liberi homines*⁹³.

d) Conclusioni sulla raccomandazione

Proviamo ora a riassumere le conclusioni cui siamo giunti in questa indagine sulla raccomandazione. In primo luogo, è assodato che al tempo di Carlo Magno era largamente diffusa la prassi di raccomandarsi a un patrono; peraltro non si trattava né d'una novità, né di una peculiarità franca. Anzi, la diffusione di patronati e clientele appare uno degli elementi che più accomunano la società romana a quella franca, longobarda o visigota. Certe apparenti peculiarità, come ad esempio l'enfasi della legge visigota sulle clientele armate dei *buccellarii*, o quella della documentazione franca sul servizio e la fedeltà dei vassalli, appaiono di gran lunga meno significative dell'esistenza, ovunque, d'un fitto tessuto connettivo di raccomandazioni, che potevano all'occorrenza assumere le forme più diverse: vincolando ora modesti coltivatori a un proprietario terriero locale, ora magnati laici ed ecclesiastici allo stesso imperatore.

Si dirà che proprio questa diversità, nonché la lunga durata di forme di patronato trasmesse dalla Roma imperiale alla Gallia carolingia, può stemperare l'interesse del fenomeno. Ma si ricordi che il punto di partenza di questa riflessione è il posto occupato dal vassallaggio al tempo di Carlo Magno; ed è in tale prospettiva che la constatata pervasività dei vincoli di patronato riacquista la sua importanza. Essa ci avverte infatti che bisogna evitare di vedere dei vassalli ogni volta che nelle fonti, soprattutto normative, si parla di *commendati*; con la conseguenza, fra l'altro, che sarà necessaria molta più cautela di quanta solitamente non s'impieghi nel considerare come vassalli i conti e magari addirittura i vescovi e gli abati che si raccomandavano all'imperatore. Nell'età di Carlo Magno il patronato e la clientela sono concetti molto più pervasivi, e dunque più utili per comprendere il funzionamento generale della società, di quanto non sia un'istituzione specifica, pur di indiscutibile interesse e destinata a un brillante futuro, come il vassallaggio. Al tempo stesso la pregnanza giuridica attribuita a quelle dipendenze, e la flessibilità con cui formulazioni giuridicamente identiche possono applicarsi a contraenti di diversa posizione sociale, contribuiscono a definire il profilo peculiare della clientela romano-germanica, distinguendolo tanto dalla situazione della Roma repubblicana e imperiale, quanto da quella del più tardo Medioevo feudale.

6. Chi sono i vassalli?

a) Servizio domestico e concessioni beneficiarie

Bisogna chiedersi, a questo punto, che cosa distingueva i vassalli dagli altri raccomandati; o, per impostare più correttamente la questione, che cosa abbia indotto i Franchi, nel corso dell'VIII secolo, a impiegare una parola d'uso non troppo corrente, che designava finora dei servitori

⁹³ CRF, 93; Azzara-Moro, *I capitolari* cit., n. 16.

domestici, per indicare uomini che invece erano, nella maggior parte dei casi, dei liberi raccomandati. Per evitare equivoci, sarà meglio non attribuire alla condizione dei vassalli quella precisa natura giuridica che certo avrà più tardi: il fatto stesso che ancora nel 793 Carlo Magno desse per scontato che fra di loro potevano benissimo esserci uomini di condizione servile basta a dimostrare l'eterogeneità, dal punto di vista giuridico, della categoria⁹⁴. E del resto ancora mezzo secolo dopo l'Astronomo, scrivendo che dopo la spedizione in Spagna Carlo aveva installato in Aquitania conti, abati e "alios plurimos quos vassos vulgo vocant, ex gente Francorum", dimostra che si trattava essenzialmente d'un uso linguistico, che valeva la pena di glossare, se non altro in quanto barbarismo⁹⁵.

A chi, dunque, si applicava questo appellativo, non nuovo in sé, ma certo usato in modo nuovo? La risposta tradizionale è che il vassallo è il raccomandato la cui subordinazione, volontaria, al patrono è scandita da un duplice rituale, l'immissione delle mani e il giuramento di fedeltà; da cui l'immenso lavoro erudito che s'è dispiegato da un secolo a questa parte nell'intento di identificare genesi e sviluppo di questi rituali. Ma mi pare che il problema sia mal posto, giacché l'interrogativo è piuttosto: come mai c'erano dei raccomandati che occorreva distinguere dagli altri, elaborando per loro un rituale particolare? In questa prospettiva, non importa tanto ricostruire l'evoluzione dell'omaggio, quanto capire chi erano quelli per cui lo si stava inventando.

Analizzando le occorrenze più antiche, fino a tutto il regno di Carlo Magno, due aspetti saltano all'occhio, magari anche contraddittori in apparenza, ma che in realtà possono benissimo coesistere. Per un verso, è chiaro che si tende a chiamare vassalli, in diretta continuità col valore originario della parola, dei dipendenti domestici che servono in casa e all'occorrenza seguono il loro signore; che lo seguono, intendo, nel senso etimologico del termine, in quanto, data l'estrema mobilità geografica delle élites durante l'ascesa della dinastia carolingia e la conquista dell'impero, possono essere facilmente costretti a trasferirsi con lui. Per altro verso, il vassallo è spessissimo identificato con quel dipendente che riceve, o almeno può attendersi, dal suo signore una concessione di terre in beneficio, non di rado proprio in conseguenza d'un tale spostamento.

Nei capitolari il termine compare per la prima volta proprio in questo contesto. Nel 757 Pipino affronta il problema d'un Franco che al seguito del suo *senior* si trasferisca in un'altra provincia, dove il *senior* gli assegna terre in beneficio; e che a sua volta conduca con sé un proprio vassallo, sistemandolo, par di capire, su una porzione del beneficio ("Homo Francus accepit beneficium de seniore suo, et duxit secum suum vassallum"). Supponiamo, continua il re, che il Franco in questione venga a morire, e che un altro uomo gli subentri nel godimento del beneficio; costui sarà magari interessato a conservarsi il servizio del vassallo, e per trattenerlo gli darà moglie, così da fissarlo sul beneficio in questione ("et postea fuit ibi mortuus ipse senior et dimisit ibi ipsum vassallum; et post hoc accepit alius homo ipsum beneficium, et pro hoc ut potuisset melius habere illum vassallum, dedit ei mulierem de ipso beneficio, et habuit ipsam aliquo tempore"). Ma se dopo un po' il vassallo preferirà tornarsene nella sua provincia d'origine, e rimettersi al servizio della famiglia del suo primo signore defunto, e là prenderà una nuova moglie ("Et, dimissa ipsa, reversus est ad parentes senioris sui mortui, et accepit ibi uxorem, et modo habet eam"), quale matrimonio si dovrà considerare legittimo?⁹⁶

Qui non ci interessa tanto la risposta, di per sé abbastanza sorprendente⁹⁷, quanto il fatto in sé che un tale caso abbia potuto essere considerato possibile e anzi frequente, tanto da richiedere una definizione giuridica. Del resto re Pipino vi ritornerà in un'altra disposizione, posteriore di qualche anno, stabilendo che chi ha dovuto trasferirsi in un'altra provincia a seguito di una necessità

⁹⁴ Cfr. sopra, n. 19.

⁹⁵ Astronomo, *Vita* cit., p. 290.

⁹⁶ CRF, 15, § 9. La discussione storiografica su questo testo è riassunta in Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., pp. 118-121.

⁹⁷ Il matrimonio legittimo è il secondo: "Definitum est, quod illam quam postea accepit, ipsam habeat". Come dire che il vincolo d'un vassallo non solo verso il suo signore, ma verso tutta la famiglia di lui è così forte da prevalere legittimamente anche su un precedente matrimonio.

impellente, e innanzitutto per seguire il suo signore cui ha giurato fedeltà, qualora la moglie rifiuti di seguirlo ha il diritto di prendere una nuova moglie nel luogo in cui s'è trasferito⁹⁸.

Anche nei capitolari di Carlo Magno una delle prime attestazioni di vassalli è legata alla disciplina dei loro trasferimenti, benché il problema qui sia del tutto diverso. Quando, nel 793, il re organizza il giuramento di fedeltà di tutti i sudditi, i suoi agenti sono incaricati di registrare i nomi di chi presta il giuramento, e di fare particolarmente attenzione a quelli che provengono da un'altra provincia, e si sono trasferiti per via della loro raccomandazione vassallatica ("tam de illos qui infra pago nati sunt et pagensales fuerint, quamque et de illis qui aliunde in bassalatico commendati sunt")⁹⁹. E del resto una delle prime attestazioni del termine nelle fonti cronachistiche, la citazione già ricordata dell'Astronomo, per cui Carlo Magno nel 778/9 insediò in Aquitania "alios plurimos quos vassos vulgo vocant, ex gente Francorum", non rimanda anch'essa al trasferimento di vassalli, componente essenziale della politica espansionistica dei re franchi?¹⁰⁰

Trasferimenti del genere implicavano per lo più l'assegnazione d'un beneficio: nell'816 Ludovico il Pio, regolamentando la procedura da seguire in tribunale nel caso in cui il querelato si sia trasferito a vivere in una provincia diversa da quella natia, dà per scontato che il primo motivo per cui ciò può accadere è appunto questo ("vel propter beneficium vel propter aliam quamlibet occasionem")¹⁰¹. Senza affermare, in alcun modo, che un termine generico come *beneficium* sia stato mai usato in esclusiva connessione col vassallaggio¹⁰², non è meno impressionante la frequenza con cui esso compare affiancato al termine *vassus* nei documenti, fin dalle prime attestazioni documentarie di vassalli finora ritrovate dagli studiosi¹⁰³.

Anche il più antico diploma in cui è menzionato un *vassus dominicus* lo accosta al possesso d'un beneficio: nel 762 Pipino dona all'abbazia di Prüm una terra "quam vassus noster Aglibertus per beneficium habuit", e lo stesso accostamento ritorna con frequenza nei diplomi degli anni successivi¹⁰⁴. Anche nella documentazione italiana le più antiche attestazioni di vassalli appaiono associate al possesso d'un beneficio, come in quella carta amiatina dell'816 in cui si parla di terre che "Inghipert vasallo nostro habuit in beneficio"¹⁰⁵. Ovviamente i diplomi hanno per lo più a che fare proprio col trasferimento di possedimenti immobiliari, e tuttavia sembra abbastanza chiaro che non si può parlare dell'unione di vassallaggio e beneficio, per usare la terminologia tradizionale, come d'uno sviluppo ulteriore: i due termini erano connessi fin dall'inizio.

L'analisi dei capitolari permette di confermare e precisare l'impressione fin qui ricavata. Quello che è probabilmente il primo capitolare di Carlo Magno, emanato a Herstal nel 779, stabilisce che

⁹⁸ "Si quis necessitate inevitabili cogente in alium ducatum seu provinciam fugerit aut seniore suum, cui fidem mentiri non poterit, secutus fuerit, et uxor eius, cum valet et potest, amore parentum aut rebus suis eum sequi noluerit... si se abstinere non potest, aliam uxorem cum poenitentia potest accipere": CRF, 16, § 9.

⁹⁹ CRF, 25, § 4.

¹⁰⁰ Per l'insediamento di vassalli dominici in Aquitania, Baviera, Italia cfr. Ganshof, *L'origine* cit., p. 58-9.

¹⁰¹ CRF, 134, § 2.

¹⁰² Cfr. l'analisi persuasiva delle fonti documentarie in Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., pp. 142-146: nelle tradizioni di Frisinga, nella stragrande maggioranza dei casi beneficio si riferisce a terre date in concessione a coltivatori, compresi quelli che hanno donato le loro terre al vescovo e le riprendono in usufrutto; in quelle di Weissenburg beneficio è riservato alle concessioni fatte ai vassalli, mentre le terre donate al monastero e riprese in usufrutto sono chiamate precarie; altrove, beneficio e precaria sono usati indifferentemente. Conclusione: si tratta di usi linguistici ancora liberi, propri di ogni scriba; la sola nozione comune implicita nel termine beneficio è che si tratta di una concessione usufruttuaria e revocabile. Cfr. anche Reynolds, *Fiefs and Vassals* cit., pp. 89-105.

¹⁰³ E' così in documenti del 728 ("ad vassos nostros beneficiatum habui"), del 735-7 ("ad vassos nostros beneficiatum habuimus"), del 757 ("vassi mei... in beneficio nostro ibidem tenuerunt"): Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., pp. 102-5; Becher, *Eid und Herrschaft* cit., p. 149 e n.

¹⁰⁴ Nel 771 Carlomagno dona a St. Denis due *villae*, "sicut a vasso nostro Audegario possessas fuerunt", qualche anno dopo è Carlo Magno a donare a Echternach dei possedimenti che "Geraldus vassus noster usque nunc per beneficium nostrum tenuit": Becher, *Eid und Herrschaft* cit., pp. 149-151. Ma c'è un diploma ancora più antico, e del tutto analogo: quello di Pipino del 754, in cui dona a St. Denis "quicquid gasindus noster Teudbertus per nostrum beneficium... tenuit", dove il termine gasindo è certamente da considerare, come del resto abitualmente nelle fonti franche, sinonimo di vassallo (Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., p. 108, e per i gasindi ivi, p. 92 sg.; cfr. anche G. von Olberg, *Freie, Nachbarn und Gefolgsleute. Volkssprachige Bezeichnungen aus dem sozialen Bereich in den frühmittelalterlichen Leges*, Frankfurt 1983, pp. 244-259.)

¹⁰⁵ Gasparri, *Strutture militari* cit., p. 703 e n., con l'osservazione che "in quel caso il termine vassallo era richiamato dalla menzione del beneficio".

il “vassus noster”, se non collaborerà con la giustizia consegnando i delinquenti ricercati, “beneficium et honorem perdat; et qui beneficium non habuerit, bannum solvat”. La versione italica dello stesso capitolare precisa che oltre a un beneficio, il vassallo può anche avere un incarico gestionale (“actum”), ed egualmente dovrà perderlo in caso d’inadempienza¹⁰⁶. I vassalli si dividevano dunque fra quelli insediati sul territorio con l’assegnazione d’un beneficio, o almeno d’un incarico, e quelli che vivevano ancora a palazzo, in attesa di ricompensa: gli stessi cui alludono gli *Annales Laureshamenses* sotto l’anno 802, quando affermano che Carlo non volle più mandare in missione come messi dominici i suoi più poveri vassalli di palazzo (“de infra palatio pauperiores vassos suos”), perché erano troppo vulnerabili alla corruzione¹⁰⁷. Non bisogna tuttavia pensare a due gruppi nettamente contrapposti, giacché fra i vassalli che servivano a palazzo c’era anche chi aveva già ricevuto un beneficio: uno degli ultimi capitolari di Carlo Magno, quello di Boulogne dell’811, contiene una disposizione “de vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt et tamen beneficia habere noscuntur”; dove quell’*adhuc* lascia pensare che il beneficio fosse comunque la ricompensa che ogni vassallo, dopo un periodo più o meno lungo di servizio, poteva aspettarsi¹⁰⁸.

Anche nel caso dei vassi dominici, insomma, ritroviamo le due connotazioni che appaiono tipiche in generale del vassallo, ovvero da un lato il servizio domestico (“quicumque ex eis cum domno imperatore domi remanserint”, prosegue il capitolare dell’811), e dall’altro la probabilità che prima o poi quel servizio sia ricompensato con un beneficio. Ancora nell’821 Ludovico il Pio troverà ovvio che i “vassi nostri” si dividano fra quelli che sono stati insediati e, per così dire, fissati sul territorio, ciò che per lo più ha comportato un trasferimento, in linea con quanto già s’è detto (“qui ad marcem nostram constituti sunt custodiendam aut in longinquis regionibus sua habent beneficia”), e quelli che “nobis assidue in palatio nostro serviunt”; mentre quattro anni dopo distinguerà fra i “domnici vassalli qui austaldi sunt et in nostro palatio frequenter serviunt”, quelli “qui autem in eorum proprietate manent” e “illi vero qui beneficia nostra habent et foris manent”¹⁰⁹.

Sia chiaro: l’immagine del vassallo povero, che serve a lungo a palazzo in attesa d’essere notato e ricompensato dal re, può avere un fondamento di verità, ma ha anche qualcosa di romanzesco. E’ molto più probabile che la maggioranza dei vassalli fossero presentati al re dalla famiglia o da amici influenti, con solide raccomandazioni che permettevano loro di sperare abbastanza in fretta in un beneficio. La corrispondenza di Eginardo è piena di raccomandazioni di questo genere, come quella già citata in cui presenta all’imperatore un suo familiare, pregandolo di assegnargli uno dei benefici vacanti nella zona¹¹⁰. E del resto molti vassalli dominici, come risulta dai capitolari appena citati, sono comunque uomini agiati, che possono contare su un patrimonio privato (“sua propria”, aveva detto Ludovico il Pio nell’821). Ma ciò non toglie che nell’immaginario collettivo i vassalli dominici fossero innanzitutto quelli che servivano il re a palazzo, e che si aspettavano

¹⁰⁶ CRF, 20, § 9. Per una recente discussione del significato di *honor* cfr. L. Provero, *Apparato funzionariale e reti vassallatiche nel regno italico (secoli X-XII)*, in corso di stampa negli Atti del Terzo Convegno su *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo* (Pisa, 18-20 marzo 1999).

¹⁰⁷ J. Hannig, *Pauperiores vassi de infra palatio? Zur Entstehung der karolingischen Königsbotenorganisation*, in “Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung”, 91 (1983), pp. 309-374, ha dimostrato che la notizia è in larga misura infondata, nel senso che i messi dominici erano già prima d’allora scelti quasi sempre fra i magnati; ma il dato è irrilevante per la nostra argomentazione.

¹⁰⁸ CRF, 74, § 7.

¹⁰⁹ CRF, 148, § 4, e 162, § 1.

¹¹⁰ “Quando in vestras manus se commendaverit, aliquam consolationem ei faciatis de beneficiis, que hic in nostra vicinia absoluta et aperta esse noscuntur”. In un’altra lettera, Eginardo interviene a favore d’un prete, in difficoltà da quando “ipsum parvum beneficiolum, quod habuit in Baioaria, ablatum est ab illo et alteri datum”, e prega il suo corrispondente di sollecitare l’imperatore affinché “ei aliquod solacium ad vitam praesentem sustentandam dare dignabitur”. In un’altra ancora, cerca l’intervento d’un abate a favore d’un suo uomo, “quod ego beneficium illi dedi... propter hoc, quia mihi bene serviebat; sed postquam eum domno Hlothario commendavi, impetravi a domno imperatore ut ei confirmationem faceret de eodem beneficio”, e prega il destinatario d’intervenire affinché la pratica non sia ostacolata. Notiamo comunque che nella prospettiva di Eginardo la concessione d’un beneficio tende ormai ad apparire come la condizione irrinunciabile del servizio: nel caso del prete bavaro privato del suo “parvum beneficiolum”, l’abate osserva che “nunc nescit... qualiter seniori suo servire debeat”. Queste e altre lettere in Boutruche, *Signoria e feudalesimo* cit., I, pp. 352-357.

l'assegnazione d'un beneficio come momento culminante, per così dire, della loro carriera; non si spiegherebbe altrimenti l'osservazione già citata di Walafrido Strabone, che per descrivere la cappella palatina paragona l'arcicappellano al conte di palazzo, e i cappellani ai vassi dominici¹¹¹.

b) Il servizio armato dei vassalli (e il problema della *trustis*)

Servire: ma come? E' convinzione comune che ciò che contraddistingueva il vassallo fosse, essenzialmente, l'obbligo di servire con armi e cavalli; ed è verosimile che fosse davvero così, anche se i testi che lo affermano con certezza non sono poi molti¹¹². Bisogna tornare, ancora una volta, al capitolare del 793, in cui Carlo Magno prevede la possibilità che esistano dei "servi, qui honorati beneficia et ministeria tenent vel in bassallatico honorati sunt cum domini sui": subito dopo queste parole il re, che vuole farsi ben capire dai suoi agenti e spiegare chiaramente perché certi schiavi sono abbastanza importanti da dover essere obbligati al giuramento di fedeltà, aggiunge "et caballos, arma et scuto et lancea, spata et senespasio habere possunt"¹¹³. Sembra chiaro che chi detiene benefici o incarichi gestionali (ancora lo stesso parallelo che il capitolare del 779 tracciava per i vassalli regi!), o comunque chi ha una relazione di vassallaggio con il proprio signore, dispone normalmente di armi e cavalli.

Altre disposizioni istituiscono un collegamento fra il godimento di benefici e l'obbligo del servizio militare e del possesso d'un armamento pesante, come quel capitolare dell'806/7 che si apre ordinando a tutti i possessori di benefici di partire per l'esercito ("In primis quicumque beneficia habere videntur, omnes in hostem veniant"), mentre per i possessori privati viene stabilita una soglia d'esenzione; o quello dell'805 che dopo aver imposto a tutti i possessori di almeno dodici mansi di provvedersi della *brunia*, aggiunge che chi ce l'ha e non se la porta dietro perderà il beneficio, segno che tra quegli "homines de duodecim mansis" molti dovevano essere appunto titolari di benefici¹¹⁴. Gli indizi, insomma, convergono nel suggerire che in linea di massima la concessione di benefici ai vassalli avesse innanzitutto lo scopo di permettere loro di armarsi. E del resto le assegnazioni di precarie ricavate dal patrimonio ecclesiastico sotto Carlo Martello e i suoi successori, quelle assegnazioni che rappresentano il primo esempio di diffusione sistematica di concessioni di natura genericamente beneficiaria, non vennero espressamente giustificate da Carlomanno, nel 743, con l'opportunità di utilizzare "sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adiutorium exercitus nostri"¹¹⁵?

Ma se i vassalli dei primi Carolingi sono essenzialmente seguaci armati, per lo più di condizione libera e anzi agiata, che differenza c'è rispetto agli antrustioni che in età merovingia formavano il seguito armato del re, e verosimilmente anche degli altri potenti; e che, come recita una notissima formula, si presentavano a palazzo "una cum arma sua" per giurare fedeltà nelle mani del re? Nessuna, è la risposta che la storiografia ha sempre finito per dare, sia pure dopo aver torturato nei modi più ingegnosi le scarsissime attestazioni dei termini *trustis* e *antrustio*; semplicemente, a partire dall'epoca di Carlo Martello e Pipino si smette di parlare di antrustioni e si comincia a parlare di vassalli, utilizzando un termine nuovo per una realtà che già esisteva. Semmai si può ipotizzare che il mutamento terminologico rifletta una maggior apertura sociale di queste clientele, in cui hanno cominciato a entrare, ma pur sempre in via eccezionale, schiavi e liberti, come non sarebbe stato pensabile in tempi meno rivoluzionari¹¹⁶.

¹¹¹ Cfr. sopra, n. 82.

¹¹² Mentre non ne mancano che prospettano una natura più ampia e indeterminata del servizio: come la lettera già citata di Eginardo a Ludovico il Germanico, in cui gli raccomanda un "amico et familiare meo", e prosegue: "est enim homo nobilis et bone fidei, bene quoque doctus ad serviendum vestris usibus in qualicumque negotio quod ei fuerit iniunctum": cfr. sopra, n. 81.

¹¹³ CRF, 25, § 4.

¹¹⁴ CRF, 48, § 1, e 44, § 6. Cfr. anche 74, § 10, con l'ingiunzione che i vescovi non distribuiscano armi a nessuno senza il permesso del re, "nisi tantum vassallis suis".

¹¹⁵ CRF, 11, § 2. Che queste precarie, che più tardi si diranno "verbo regis", nel linguaggio corrente si chiamassero già benefici è dimostrato da diversi documenti del regno di Pipino: Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., p. 104 e n. (Qui anche il primo documento, del regno di Ludovico il Pio, da cui risulta espressamente che i titolari di queste precarie erano considerati vassalli regi e non del vescovo o dell'abate da cui tenevano il beneficio).

¹¹⁶ Per la discussione sugli antrustioni e la *trustis* cfr. da ultimo Kienast, *Die fränkische Vasallität* cit., pp. 11-24.

Ma non si capisce allora come mai Carlo Magno emana una decisa legislazione contro la *trustis*, ordinando nel 779, e ribadendo dieci anni dopo, che “de truste faciendo nemo praesumat”! La risposta dell’ultimo autore che se n’è occupato, Walther Kienast, è che il termine *trustis* a quest’epoca avrebbe cambiato significato, indicando semplicemente bande armate intente a commettere prepotenze¹¹⁷. La spiegazione più probabile sta piuttosto in un contesto legislativo che mentre regola e regolarizza le dipendenze di tipo vassallatico, è ben deciso, per ragioni politiche, a vietare ogni forma di giuramento fra privati, perfino nella formazione di società commerciali o di mutuo soccorso¹¹⁸. La differenza fra la *trustis*, proibita, e la clientela vassallatica, autorizzata e anzi promossa dalla legislazione carolingia, sembra stare insomma nel fatto che la prima è vista come il frutto d’un impegno privato, che può essere rivolto anche contro il re; mentre il vassallaggio ha sempre, di per sé, natura pubblica.

L’assioma, prevalso nel più tardo diritto feudale, per cui “il vassallo del mio vassallo non è mio vassallo”, non deve infatti oscurare il fatto evidentissimo che al tempo di Carlo Magno è vero in pratica il contrario¹¹⁹. Fin dal *Capitulare Papiense* del 787, valido, è vero, solo per il regno longobardo, il re ordina che se un vassallo ha lasciato il suo signore, chi lo vuole “recipere in vassatico” è tenuto a verificare che avesse buone ragioni per farlo, e comunque dovrà presentarlo personalmente al re entro quaranta giorni: un controllo così ravvicinato esclude evidentemente che le clientele vassallatiche siano una faccenda puramente privata¹²⁰. Il fatto che queste clientele fossero assunte in quanto tali nell’esercito regio, col permesso per ciascun uomo di partire per la guerra non al seguito del conte locale, ma del proprio signore, è già sufficiente a spiegare il perché di tanta attenzione¹²¹. Ma c’è una disposizione ancora più impegnativa, ed è quella presa a Thionville nell’805, che proibisce ogni giuramento di fedeltà fra privati, con l’eccezione di quelli fatti dai vassalli al proprio signore, giacché questi ultimi configurano un impegno anche nei confronti dell’imperatore: “De iuramento, ut nulli alteri per sacramentum fidelitas promittatur, nisi nobis et unicuique proprio seniori, ad nostram utilitatem et sui senioris”¹²².

Se aggiungiamo che una disposizione dell’anno successivo sembra intendere che in generale tutte le concessioni di benefici, non solo quelle fatte dal re o dalle Chiese, ma anche quelle dei signori ai loro uomini (“omnia beneficia quae nostri et aliorum homines habere videntur”) sono fatte per la pubblica utilità e debbono essere sottoposte a sorveglianza dagli agenti imperiali¹²³, il quadro diventa completo: la formazione d’un ceto di raccomandati armati, vincolati da un giuramento di fedeltà e per lo più ricompensati con benefici, è un fenomeno che il sovrano non solo favorisce, ma intende tenere sotto controllo e sfruttare per il funzionamento del proprio potere; ad esso si contrappone qualsiasi forma di clientela privata, non registrata pubblicamente, se ci si passa l’espressione, e che in quanto tale è d’ora in poi fuori legge.

c) Conclusione

¹¹⁷ Kienast, *Die fränkische Vasallität*, cit., p. 22. Cfr. CRF, 20, § 14 e 16; 24, § 15.

¹¹⁸ Sul ruolo del giuramento nella politica di Carlo Magno cfr. il fondamentale Becher, *Eid und Herrschaft* cit.; più specificamente per la proibizione delle associazioni giurate O.G. Oexle, *Conjuratio et Gilde dans l’Antiquité et dans le haut Moyen Age*, in “Francia”, 10 (1982), pp. 1-19.

¹¹⁹ Mi pare troppo drastica l’opinione opposta del Cammarosano, *Nobili e re* cit., p. 160, con la sua insistenza sulla “discontinuità della relazione feudale” e la conclusione per cui “nessuna ‘piramide’, nessun connettivo fra re e sudditi per il tramite feudale”, e soprattutto non mi pare sostenuta dai capitolari ivi citati, alla n. 26; più rilevante, in senso opposto, mi sembra semmai il capitolare italo di Lotario, forse dell’823, in cui si attribuisce “his personis quae se nobis commendaverunt” la precedenza su tutti gli altri, e si ordina che “illorum homines liberi qui eis commendati sunt, si ipsi seniores eos secum in servitio habuerint, propter iustitiam faciendam nec distringantur nec pignerentur, quousque de nostro servitio reversi fuerint” (CRF, 159, § 3; Azzara-Moro, *I capitolari* cit., n. 22; il corsivo ovviamente è mio). Interpreta la natura pubblica del vassallaggio e l’opposizione fra vassallaggio e *trustis* sostanzialmente nel senso qui proposto già G. Tabacco, *L’ambiguità delle istituzioni nell’Europa costruita dai franchi*, in “Rivista Storica Italiana”, 87 (1975), ora in Id., *Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo*, Torino 1993, p. 76 sg.; Id., *Il feudalesimo*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, a cura di L. Firpo, II/2, Torino 1983, pp. 62-67.

¹²⁰ CRF, 94, § 5.

¹²¹ CRF, 50 § 1, 73 § 8, 74 § 9.

¹²² CRF, 44 § 9.

¹²³ CRF, 49 § 4.

Per quanto riguarda l'identità sociale, e giuridica, dei vassalli, le conclusioni debbono essere per forza di cose meno nette e più prudenti di quelle che abbiamo potuto avanzare per liberi e raccomandati. Confermata la premessa iniziale, per cui il vassallaggio va analizzato nel contesto complessivo d'una società tutta intessuta di legami clientelari giuridicamente convalidati, l'ipotesi più verosimile è che il nome di vassalli sia stato usato, tra i Franchi, per designare dei seguaci armati, raccomandati al patrono, che lo servivano in casa, lo accompagnavano in guerra e per lo più dividevano con lui il godimento dei benefici economici che ne derivavano. In tutto ciò non c'era niente di peculiarmente franco; ma è tra i Franchi che questo tipo umano si diffuse e si precisò, a misura che gli esponenti dell'aristocrazia franca accompagnavano il loro re in vittoriose imprese di conquista, ricevendone benefici che a loro volta spartivano fra i propri raccomandati, disposti per questo a trasferirsi in regioni anche molto lontane.

Peculiarmente franche dovettero essere, semmai, le procedure che formalizzavano la raccomandazione "in vassaticum", in quanto distinta da altre forme di *commendatio*; senza che sia possibile stabilire, in questa sede, se quella peculiarità consistesse nella *immixtio manuum*, o nel giuramento di fedeltà, o magari proprio, classicamente, nella stretta associazione dei due rituali. Come pure tipicamente franca dev'essere risultata l'introduzione nel vassallaggio di quel carattere di dipendenza vitalizia, impossibile da sciogliere senza gravissimi motivi, che già caratterizzava in generale la *commendatio* franca, diversamente da quella di altri popoli. La straordinaria vitalità e aggressività dimostrata dalla società franca nell'età dell'imperialismo carolingio fu forse già sufficiente perché la raccomandazione di seguaci armati si imponesse ovunque, alla fine, nella forma giuridica del vassallaggio franco, e non, poniamo, in quella dei *buccellarii* visigoti o dei gasindi longobardi, che pure erano sotto molti aspetti la stessa cosa. Ma a ciò deve aver contribuito anche la volontà di Carlo Magno di promuovere il vassallaggio, attribuendogli una precisa funzione pubblica in alternativa a quelle forme di clientela armata, magari stipulata sotto giuramento, ma sempre e solo in forma privata, che s'identificavano con la vecchia *trustis*.

Si spiega così che la forma vassallatica abbia finito per essere utilizzata anche nella raccomandazione dei magnati. Già al tempo di Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico quest'assimilazione era così spinta da provocare l'indignata protesta di Incmaro, deciso a risparmiare almeno agli uomini di Chiesa una soggezione secolare incompatibile con i loro obblighi verso il Signore: "Et nos episcopi, Domino consecrati, non sumus huiusmodi homines, ut, sicut homines saeculares, in vassallatico debeamus nos cuilibet commendare"¹²⁴. La disponibilità di tutti i magnati laici, ma senza dubbio anche di molti ecclesiastici, a modellare la propria raccomandazione al re nelle forme del vassallaggio, unitamente al contemporaneo scivolamento verso il servaggio delle raccomandazioni contadine, spiega perché nei secoli a cavallo del Mille il panorama variegato delle raccomandazioni e dei patronati si sia risolto nell'unica dimensione della fedeltà vassallatica, conferendo a quest'ultima un ruolo assolutamente centrale e irripetibile nell'organizzazione della società.

Ma al tempo di Carlo Magno non era ancora così. E forse proprio questo spiega il disagio che la storiografia più recente prova nell'accostarsi al vassallaggio di quell'epoca, fino ad escluderlo, paradossalmente, da una valutazione complessiva del feudalesimo altomedievale quale quella tentata recentemente a Spoleto. Giacché il vassallaggio che Marc Bloch chiamava "classico" si caratterizza per essere la sola forma di dipendenza cui accedono spontaneamente i liberi, essi stessi ridotti a minoranza in una società dove la moltitudine dei piccoli proprietari e degli affittuari è stata asservita. Di qui, ovviamente, anche il carattere non solo onorifico, ma socialmente qualificante che gli storici hanno sempre riconosciuto al vassallaggio, non senza qualche imbarazzo di fronte alle occasionali testimonianze di senso opposto. Ma in un mondo come quello romano-germanico, dove la maggior parte degli uomini sono liberi, e però d'una libertà compatibile con svariate forme di dipendenza, più o meno volontaria, da un patrono, la peculiarità sociale del vassallaggio, inevitabilmente, si disperde; né vale a compensarla la sua peculiarità, diciamo così, tecnica, che pure abbiamo avuto modo di constatare. Fra le molte transizioni attuatesi durante il lungo regno di Carlo Magno, non sarà allora la meno rilevante il trapasso, pur

¹²⁴ CRF, II, 297, § 15.

appena abbozzato, dall'universo articolato delle raccomandazioni e delle pratiche clientelari a quello, più decisamente bipartito, del vassallaggio e della servitù.